

2024

Luglio-Dicembre

Anno 23

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista semestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Case funerarie: come cambia l'attività funebre***
- ***Le cremazioni in Italia nel 2023***
- ***Cosa incide sulla scheletrizzazione dei cadaveri***
- ***Funzioni di stato civile e funzioni comunali***

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Daniele Fogli,
Elisa Meneghini, Manuela Pirani**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Elisa Boni, Antonio Dieni,
Valeria Leotta, Sereno Scolaro**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Euroact Web srl, Piazza Fetonte 58,
44124 Ferrara

Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222

E-mail: redazione@euroact.net

C.F./P.I. 01317570388

Iscritta al Registro degli Operatori di
Comunicazione al numero 38087**ABBONAMENTI**E-mail: ufficio@euroact.net**STAMPA DIGITALE**Eliotecnica snc
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale
di Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia; 40,00 € per l'estero; 24,99 € in
formato digitale. I prezzi si intendono Iva inclusa.Nessuna parte della rivista può essere in alcun
modo riprodotta né replicata senza autorizzazione
scritta dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche
se non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie

Chiuso in redazione il 20/11/2024

INDICE**L'EDITORIALE****L'evoluzione dei servizi funebri: case funerarie e sale del
commiato 3**
di Daniele Fogli**RUBRICHE****Chiedilo a www.funerali.org 6**
a cura di Carlo Ballotta**DOCUMENTAZIONE****Massime e sentenze di giurisprudenza 10**
a cura di Sereno Scolaro*Cimiteri* 11*Concessioni* 13*Crematori* 21**L.R. Emilia-Romagna: possibilità di conservazione delle
urne cinerarie anche in ambiti extra cimiteriali 26**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 2403 del 03/07/2024**Statistiche sulle cremazioni effettuate in Italia nel 2023
e proiezioni di mortalità 27**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 2427 del 06/08/2024**Pubblicazione Regolamento recante la disciplina della
cessazione della qualifica di rifiuto per rifiuti inerti da
costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine
minerale (End of waste) 42**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 2441 del 24/09/2024**Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno
2025 44**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 2455 del 24/10/2024**APPROFONDIMENTI****Le tecniche di composizione salma
influiscono sulla sua scheletrizzazione? 47**
di Carlo Ballotta**Funzioni dello stato civile e funzioni comunali 49**
di Sereno Scolaro**CULTURA****La "resurrezione" animale: dalla tigre della Tasmania
estinta ai pets di famiglia perduti 54**
di Manuela Pirani

L'EDITORIALE

L'evoluzione dei servizi funebri: case funerarie e sale del commiato

di Daniele Fogli

Dopo la cremazione il fenomeno più importante che ha interessato il settore funerario italiano è stata la realizzazione di diverse centinaia di case funerarie.

Gli approcci moderni al miglior modo di organizzare un funerale danno priorità alla personalizzazione, alla celebrazione e alla tecnologia, creando modi unici e significativi per onorare il defunto, fornendo allo stesso tempo conforto e sostegno alle persone in lutto.

Disporre di una casa funeraria è una importante opportunità, ma è anche un'altrettanta importante crescita dei costi di gestione di una impresa funebre.

È prevedibile che la disponibilità di una casa funeraria possa aumentare l'utenza, sia quantitativamente che qualitativamente. E quindi coprire gran parte di quei costi aggiuntivi, ma non sempre è detto, specie all'inizio dell'attività.

Lo possiamo capire rapidamente costruendo una simulazione pluriennale di costi e ricavi gestionali di una casa funeraria, per la quale calcolare il Break Even Point, ovvero il punto di pareggio di questa attività, se fosse svolta da sola.

Si vedrà che è necessario, dal punto di vista economico, decidere di dotarsi di una casa funeraria quando si possa stimare un numero sufficiente di servizi funebri capace di garantire, in un certo numero di anni, il rientro dell'investimento. E i numeri sono importanti.

Ma allora perché c'è questa corsa da così tante imprese funebri in Italia alla realizzazione di case funerarie e, in diversi casi, di sale del commiato?

Lo svolgimento di un funerale in una casa funeraria determina principalmente un afflusso di persone presso la struttura di una impresa funebre e se il servizio e la qualità della casa funeraria è valido, ciò si traduce in un aumento della reputazione dell'impresa funebre.

Si accelera e aumenta considerevolmente il passa parola che è il meccanismo più importante per accrescere la presenza di una impresa funebre in un territorio.

Questo è stato osservato e verificato nelle prime esperienze di casa funeraria in Italia ed è confermato anche dalle esperienze estere.

Ma la casa funeraria e le sale del commiato possono fare ben altro.

Rendono meno importante la "corsa al morto negli ospedali", perché una famiglia che abbia assistito ad un servizio funebre in una casa funeraria sarà portata a sceglierla se la qualità del servizio che ha visto è stata soddisfacente e valgono molto meno le pressioni interessate a rivolgersi ad altre imprese funebri non dotate di quella struttura.

Consente di sintonizzarsi al meglio con i desideri, i più disparati, della clientela e, quindi, permette poi di effettuare una serie di servizi o vendite di prodotti aggiuntivi per l'IOF, prima fatti da altri soggetti della filiera, determinando una marginalità accessoria.



Le tipologie di servizi attivabili in queste strutture, distinguendo con (CF) il servizio che si può svolgere in casa funeraria da quello che si può effettuare in sala del commiato (SC) sono molteplici:

- **Tanatocosmesi**, talvolta non fatta o mal fatta nelle camere mortuarie delle strutture sanitarie di decesso (CF).
- **Osservazione del cadavere** prevista per legge, non in abitazione privata, ma in struttura dedicata. Ciò viene incontro ad un desiderio di molte famiglie, alle prese con ambienti angusti e case “limitate”, talvolta con un senso di paura a convivere con un defunto per qualche ora nella abitazione, o ancora perché non si vuole che il defunto soggiorni in una casa dove si hanno persone che si intende preservare (anziani fragili, malati, bambini, ecc.) (CF).
- **Visita necroscopica**, con minori tempi di trasferimento del medico da un’abitazione all’altra, con una ottimizzazione dei percorsi del personale medico che svolge tali funzioni (CF).
- **Trasferimento del defunto** dalla propria camera mortuaria alla casa funeraria (CF), semplificando la gestione delle camere mortuarie delle RSA.
- **Ambienti di veglia**, dove poter mantenere una intimità col defunto, nella riservatezza data da luoghi individuali (contrariamente a molte soluzioni pubbliche di strutture sanitarie), potendo – tra l’altro– scegliere il momento, l’ora e la durata di questo rapporto intimo dei dolenti col defunto. A cassa aperta (CF), a cassa chiusa (SC).
- **Presenza di cerimonieri**, figure professionalmente preparate e capaci di interpretare al meglio una ritualità dell’estremo addio, con conseguente organizzazione del funerale più fluida, con meno vincoli e rigidità di orario. (CF)(SC).
- **Fornitura di composizioni e arredi floreali** di camera ardente, per chi arriva al funerale sprovvisto di un presente floreale (CF)(SC).
- **Elaborazione di percorsi dell’addio**, ovvero saluti al defunto personalizzati, in base all’età e ai desideri dei parenti. (CF)(SC).
- **Partecipazione a distanza all’evento funebre** (in streaming) o **registrazione della cerimonia** da fornire ai più stretti familiari o anche resa libera sul WEB previa autorizzazione dei parenti del defunto. O, anche, la proiezione di video di momenti importanti di vita del defunto (montati a tempo di record da personale specializzato), o la diffusione di play list o di colonne sonore scelte dai familiari o pezzi musicali in qualche modo legati all’esperienza in vita del defunto (CF)(SC).
- **Creazione di video commemorativi** personalizzati, incorporando fotografie e messaggi delle famiglie, che può aiutare le famiglie ad elaborare il lutto con la scelta di ricordi di vita con la persona defunta e non solo ricordare il funerale come momento di dolore (CF)(SC).
- **Servizio di rinfresco o catering**, favorendo il rafforzamento dei legami familiari, ma anche utilizzando il tempo intercorrente tra la fine della cerimonia dell’addio e il tempo di consegna dal crematorio dell’urna cineraria – se la cremazione fosse effettuata con una procedura accelerata dopo la cerimonia funebre.

L’introduzione della tecnologia nel settore funerario non mira a sostituire le pratiche tradizionali di lutto e commemorazione; piuttosto, offre ulteriori opzioni e strumenti per gestire al meglio il percorso individuale al lutto.



Inoltre, può sembrare insolito associare il marketing digitale ad un'agenzia di pompe funebri, ma la visibilità è importante anche in un settore così delicato.

Le strategie di marketing sono sempre più importanti per ogni impresa e quindi anche per una impresa funebre perché permettono di raggiungere un pubblico più ampio e favorire la sua crescita. Queste strategie diventano vincenti se mirano a presentare i servizi funebri con sensibilità e senza sensazionalismi. Un approccio efficace è quello di progettare e realizzare una elegante presenza online, poiché, nell'era digitale, i consumatori cercano sempre più online le imprese funebri e sono attratti dalla qualità, oltre che dal prezzo. Infine, il garantire che una impresa funebre appaia tra i primi risultati di un motore ricerca sul web è essenziale.

Di seguito si sintetizzano solo alcuni aspetti che sono da considerare, che si consiglia di discutere con specifici professionisti di marketing:

1. Strategia di Ottimizzazione per i Motori di Ricerca (SEO):

È vitale per catturare questo pubblico. Inoltre, un sito web facile da navigare e con testimonianze di clienti può instillare fiducia nei potenziali clienti.

2. Marketing sui Social Media:

Le imprese funebri possono costruire una presenza attiva su piattaforme come Facebook, Instagram, X, ecc., per interagire con la comunità, condividere informazioni e mettere in risalto i propri servizi.

3. E-mail Marketing:

È uno strumento che sta diminuendo di importanza per il troppo “rumore”, cioè l'eccesso di mail che ormai popola i nostri computer.

4. Content Marketing:

Creare contenuti educativi come blog, articoli o video che rispondono a domande frequenti sul lutto o spiegano i servizi offerti può dimostrare l'esperienza e la professionalità della impresa funebre.

5. Organizzazione di Eventi Comunitari:

Eventi commemorativi o di esplorazione di percorsi artistici nei cimiteri o altri eventi collegati al settore funerario, offrono un'opportunità per le imprese funebri di interagire direttamente con la comunità, con la loro sponsorizzazione, costruendo reputazione e rafforzando i legami.

6. Pubblicità per le Imprese Funebri:

Fare pubblicità per le imprese funebri è una sfida delicata. È essenziale creare messaggi significativi e rispettosi che evidenzino la dignità dei servizi offerti, senza compromettere la sensibilità del tema. Non si è a favore della pubblicità gridata o che faccia scandalo.

Una pubblicità di successo per un'impresa funebre mette in risalto la comprensione della delicatezza del processo di elaborazione del lutto.

Nonostante i numerosi vantaggi, l'adozione della tecnologia nell'industria funeraria solleva anche sfide etiche. La gestione dei dati personali e delle memorie digitali richiede una protezione robusta per garantire la privacy. È fondamentale, inoltre, trovare un equilibrio tra convenienza digitale e inclusività, rispettando le diverse pratiche culturali e religiose.



www.funerali.org

DOVE PUOI LEGGERE **GRATIS** TUTTE LE NOTIZIE
del SETTORE FUNERARIO

e se vuoi approfondire la tua conoscenza di...

Giurisprudenza di settore • Statistiche dati
Norme statali e regionali • Circolari e risoluzioni
Novità e avvenimenti del settore funerario

ABBONATI !

accederai alle banche dati aggiornate, **risparmierai** sul costo di iscrizione
ai corsi tenuti da professionisti di settore e **otterrai sconti** sui quesiti^(*)

^(*) Dubbi o perplessità sulla corretta applicazione delle norme e sull'operatività nell'ambito funerario
possono trovare risposta ponendo un quesito ai nostri esperti

INOLTRE

riceverai la newsletter periodica con tutti gli aggiornamenti delle banche dati, delle notizie e delle
normative e la rivista semestrale "I Servizi Funerari" con le rubriche scritte dai nostri redattori

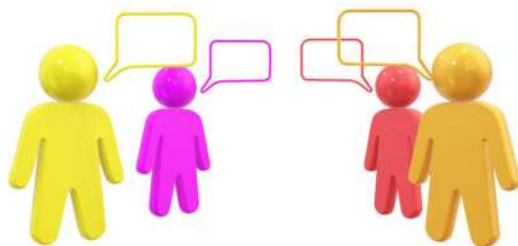
per l'abbonamento e per tutti gli altri servizi offerti consulta il listino su
www.funerali.org/prezzi



**BANCA DATI DEI SETTORI
FUNEBRE, CIMITERIALE E DI CREMAZIONE**

abbonamenti@euroact.net
tel. 0532.1916111

Quesiti

Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta



L. scrive il 06/07/2024 alle 18:28

Il ns babbo è sepolto in un loculo da più di 30 anni, la ns mamma è stata cremata e l'urna inserita nello stesso loculo in quanto voleva stare con il ns babbo. Siamo due sorelle, di cui una che non può più muoversi causa sclerosi multipla e non può più andare al cimitero. Vorremmo fare cremare il ns babbo e portare le due urne a casa nostra. È possibile?

Risposta: Gli atti di disposizione sulle spoglie mortali sono residualmente esercitati da soggetti terzi (i più stretti famigliari) e nell'assoluto rispetto delle volontà ultime del *de cuius*, solo quando quest'ultimo non abbia provveduto in prima persona all'esercizio di questi diritti personalissimi proiettati nell'oscuro *post mortem*. Per la cremazione del resto mortale dopo i 30 anni di tumulazione stagna – e con procedura semplificata – non si rilevano ragioni ostative, ma per la successiva destinazione delle ceneri (a questo punto prossime all'affido) si potrebbe nutrire qualche perplessità di merito.

Comunque, e di norma, gli uffici comunali non aprono istruttorie così intrusive ed approfondite per cogliere l'intimo desiderio del *de cuius*, se non si ravvisano disposizioni contrarie nel regolamento municipale di polizia mortuaria (fonte fondamentale cui attingere, in caso di problemi interpretativi). Si presenta l'istanza di affido e quasi sicuramente essa verrà accolta, con il rilascio di specifica autorizzazione *ad hoc*.

Domanda amletica: ma Lei è davvero sicura di ottemperare alla reale volontà dei Suoi genitori, in tema di cremazione e domiciliazione delle risultanti ceneri?



L. scrive il 16/07/2024 alle 00:40

Mio nonno (papà di mia mamma), quando era in vita, ha costruito una tomba di famiglia. Volevo chiedervi se, nel momento in cui dovesse mancare, mio papà può essere tumulato nella tomba di famiglia costruita da mio nonno (suo suocero), pur essendo ancora in vita mia mamma.

Risposta: In caso di sepoltura del coniuge di un avente titolo nel sepolcro di famiglia il rifiuto non può essere opposto dagli altri discendenti aventi diritto (i fratelli e le sorelle). Non pare ipotizzabile una soluzione a priori: certo è che, se il vincolo matrimoniale si basa sul consenso reciproco e sull'*affectio*, potrebbe escludersi lo *ius sepulchri* in capo al coniuge dell'avente titolo quando detti elementi siano venuti meno.

Ad importare è comunque l'esistenza di una "corrispondenza di amorosi sensi", che – unica – può giustificare il permanere di un vincolo tra le spoglie pur dopo la morte.

Quindi: occorre consultare congiuntamente l'atto di fondazione del sepolcro, dove è definita nello specifico la famiglia del concessionario primo ed il vigente regolamento di polizia mortuaria del Comune nel cui cimitero trovasi la tomba *de qua*.



G. scrive il 22/07/2024 alle 10:57

Mio padre è unico erede in vita della sepoltura privata dove vi sono i suoi nonni. Il Comune non trova l'atto di concessione originario per volturare l'intestazione a mio padre che, parimenti non ha copia dell'atto. Il



Comune dice che non può procedere e che, pertanto, avvierà la decadenza. Come fare?

Il Comune non dovrebbe essere custode degli atti?

Risposta: Il peggior esito possibile vi è già stato prospettato: l'avvio della procedura di decadenza per carenza di titolo probatorio sulla legittimità della concessione de facto in essere. Invero esistono, però, diversi rimedi amministrativi da esperire (senza necessariamente adire il Giudice, con tutta l'alea ed i costi spesso insostenibili che un giudizio pur sempre comporterebbe) per ottenere un provvedimento a Suo favore addirittura, in cui si riconosca (tecnicamente: atto ricognitivo) la piena sussistenza del rapporto concessorio costituito quando il sepolcro fu fondato, ma in assenza di regolare atto cartaceo, da ambo le parti. La Sua posizione avanti il Comune, va, in ogni caso, regolarizzata e sanata.

Le sconsiglio caldamente soluzioni avventate e troppo facili – almeno in teoria – come il ricorso all'Immemoriale, sovente “spacciato” come soluzione *self executing* per risolvere problemi altrimenti destinati a ristagnare in un vicolo cieco.

L'immemoriale presenta tratti para-processuali (atti notori presso notaio, raccolta di testimonianze), non sempre è correttamente applicato o addirittura recepito nella normazione locale di polizia mortuaria. Trattasi di arma troppo pericolosa, se maneggiata con poca cura. Punterei piuttosto ad aprire un proficuo canale comunicativo con l'ufficio della polizia mortuaria, *in primis*: irrigidirsi sulle rispettive linee è da sempre controproducente, specie quando si combatte, in senso metaforico, contro la P.A. per il riconoscimento di un diritto.



F. scrive il 16/08/2024 alle 12:08

Abbiamo una tomba di famiglia: mio nonno, mia nonna e mio padre, che è venuto a mancare dieci anni fa, riposano in questa. Mia madre è venuta a mancare anche lei quest'anno, era separata da mio padre e – a voce – non voleva essere seppellita vicino a lui, purtroppo in una discussione ho dovuto arrendermi e mio fratello l'ha fatta a riposare in questa tomba, senza darmi voce in capitolo. Ora la mia domanda è: visto che è venuta a mancare mia nonna insieme a mio nonno e mio padre aveva una sorella, non doveva la tomba equamente essere divisa con mia zia? E se fosse che mia zia chiedesse di avere la sua parte, chiedendo di spostare mia madre, lo potrebbe fare?

Potrebbe anche ricorrere qualche denuncia in caso non fosse stato chiesto a lei il permesso?

Risposta: Anche se in stato di separazione (allentamento del vincolo coniugale) il coniuge superstite mantiene il diritto di sepolcro, ad esempio nella tomba gentilizia del marito. Sovrana è pur sempre la volontà del *de cuius*, da provarsi nelle forme e nei modi (la via maestra è sempre costituita dall'accertamento giudiziale) ammessi dalla legge. Il diritto di sepolcro si esercita e si estingue al tempo stesso quando la spoglia mortale, entro un feretro, è deposta nel proprio loculo.

È tradizione addivenire con atto tra privati ad una equa suddivisione dei posti salma disponibili, in una cappella di famiglia, tra i diversi co-titolari.

Questo eventuale accordo deve esser notificato al Comune, per pura conoscenza, ed a esso la P.A., quale parte contraente del rapporto concessorio rimane estranea in caso di controversie o liti sull'uso ottimale dello spazio sepolcrale, limitandosi a garantire il mantenimento dello *status quo* sino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o ricomposizione extra giudiziale della vertenza (soluzione nettamente preferibile!).



R. scrive il 23/08/2024 alle 14:46

Vorrei sapere come devo fare per lasciare le mie ultime volontà in caso di morte. Per esempio: non voglio il funerale, voglio essere cremata, vorrei che l'urna venisse messa nel cimitero dove risiedo.

Risposta: Può usare il semplice testo di volontà di essere cremata che si riporta di seguito.

— Schema di volontà ad essere cremato:

... sottoscritt... .., nat... a e residente a, via/piazza, cittadin... italiano, con il presente atto esprime la propria volontà ad essere cremato.

..... lì

..... (firma di proprio pugno)

— Non costituisce elemento essenziale, ma è possibile aggiungere quanto segue:

..... nomina quale proprio esecutore testamentario per questo, ..l. signor... .. nato... a il, residente a

Esempio di schema compilato di volontà ad essere cremato

Il sottoscritto Giuseppe Verdi, nato a Verdopoli (Bari), il 7 luglio 1900, residente a Grigiopoli (Lecce), via dei Rossastri, 4, cittadino italiano, con il presente atto esprime la propria volontà ad essere cremato.

Grigiopoli, 8 agosto 2006 firma per esteso



Trattandosi di testamento olografo, l'intero testo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 codice civile).

Non è, quindi, ammessa la redazione a macchina o con mezzi diversi dalla scritturazione manuale.

Aggiungendo le altre sue volontà, come ad esempio: *Voglio che l'urna con le mie ceneri sia conservata nel cimitero di Pinco Pallo nel comune di e che la tomba riporti le indicazioni previste di legge ed eventuale altra epigrafe.*

Voglio poi che il funerale sia svolto nella forma più semplice possibile, e quindi con una bara adatta allo scopo, di legno leggero, senza fronzoli.

Inoltre, che non si effettui alcuna celebrazione e che il funerale consista nel trasporto dal luogo di morte al crematorio e da quest'ultimo il trasporto dell'urna con le ceneri al cimitero di destinazione.

Affido l'esecuzione di queste mie ultime volontà al sig. XY.



M. scrive il 02/09/2024 alle 19:04

Mio marito è mancato sei anni fa e il suo desiderio era di essere cremato e disperso ma non nel cimitero.

Sul momento io ho deciso di tenerle in affidamento, ora ho deciso di portarle al cimitero in una celletta, ma non nel cimitero comunale di residenza, in quello dove sono sepolti i suoi genitori e altri parenti defunti.

Ora il problema è che il comune dove vorrei portarlo ha dato conferma senza problemi mentre il comune di residenza non ne autorizza il trasferimento dicendo che, se rinuncio all'affidamento l'urna, per regolamento, deve rimanere nel cimitero comunale. Come posso fare? A chi bisogna rivolgersi?

Risposta: Fondamentali, nella soluzione del quesito da Lei proposto sono gli elementi territoriali, di diversa competenza autorizzativa, siccome più Comuni sono coinvolti ed ognuno di essi regola la materia in maniera diversa. Il trasporto delle ceneri è libero, ma pur sempre dietro rilascio di autorizzazione al trasporto ed in presenza di valido titolo di accoglimento nel cimitero di destinazione ultima.

Bisogna istruire solo una piccola pratica amministrativa strutturata sui seguenti punti.

Rinuncia solenne ed in forma scritta alla custodia delle ceneri, formazione di un nuovo titolo di accettazione nel cimitero prescelto e, in ultimo, perfezionamento del decreto di trasporto.

Ripeto: più Comuni sono coinvolti, quindi, per il cittadino comune è abbastanza facile smarrirsi nei meandri della burocrazia funeraria. Si tratta solo di

sincronizzare bene i provvedimenti. alla fine, perché le ceneri non restino mai incustodite, condotta anti-giuridica che potrebbe costare quanto meno una sanzione amministrativa e pecuniaria.



S. scrive il 26/09/2024 alle 10:58

Mio fratello è deceduto nel 2014 ed è stato inumato, quest'anno la coniuge (mia cognata), vista la scadenza decennale della concessione della fossa, è stata chiamata per l'esumazione ordinaria e non ha voluto provvedere ad ulteriore sistemazione del marito facendo una pratica di rinuncia alla conservazione della cassetta ossario al comune, con destinazione all'ossario comune. Ho parlato con il comune e volendo mi fanno recuperare la cassetta perché il loro ossario è un deposito dove le cassette sono messe in maniera distinguibile e di facile accesso. Per legge, posso – una volta che la moglie vi ha rinunciato – recuperare io la cassetta di mio fratello e comprare un loculo per tumularla? Rientra nelle mie possibilità visto la sua rinuncia?

Risposta: Di norma, salvo diversa decisione del Giudice, prevale la volontà del coniuge superstite.

Quindi se Sua cognata con atto di disposizione solenne e scritto ha destinato le ossa all'ossario comune bisogna fare acquiescenza ed accettare la decisione. Le ossa saranno avviate, così, all'ossario comune.

Se, invece, Sua Cognata manifestasse un semplice disinteresse, sempre in via amministrativa, si potrebbe con atto di liberalità provvedere da parte Sua e con tutti gli oneri a proprio carico ad una diversa e più idonea sistemazione per la spoglia mortale di Suo fratello, ad esempio avendo in concessione una celletta ossario, ove tumulare la cassetta ossario.



E. scrive il 06/10/2024 alle 18:28

Mio padre (divorziato da ns. madre) è deceduto in un comune della limitrofa provincia di Como. Qui hanno rilasciato tutte le autorizzazioni, compresa cremazione, alla fidanzata, senza procura e senza contattare noi figli. Non sono obbligati ad accertarsi dell'identità deceduto e ad avvisare i famigliari per formalità?

Risposta: Premesso che con il termine fidanzata da Lei utilizzato non si intende una unione stabile e quindi una convivenza. Se fosse convivenza o unione stabile, si applicherebbero norme specifiche in materia.



Ciò detto, per ragioni di semplificazione “tecnica”, poiché i flussi documentali debbono scorrere veloci nel circuito informativo della polizia mortuaria (= compressione dei tempi amministrativi e della burocrazia funeraria) a tutto vantaggio del cittadino, di solito il grado di parentela è soggetto solo a controlli a campione. Mentre esso sempre più spesso è autocertificato dal familiare nel modello definito Atto sostitutivo di notorietà.

Qui il soggetto – attenzione a questo passaggio, è fondamentale – su propria responsabilità penale (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000) dichiara, avanti ad una pubblica amministrazione, determinati fatti e volontà conseguenti. Lo Stato Civile non può accogliere nessuna manifestazione di volontà pro-cremazione del *de cuius*, se non dai soggetti giuridicamente legittimati a pronunciarsi.

La fidanzata quindi – almeno per l'autorità comunale (salvo diversa decisione del Giudice) – non avrebbe diritto ad intervenire su quale pratica funebre avrà luogo, in particolar modo se si tratta appunto di una sepoltura irreversibile come la cremazione.

La scelta si radica pertanto in capo ai figli del *de cuius*. Si tratterebbe di una vistosa anomalia, è un comportamento indecifrabile, con i pochi elementi conoscitivi a disposizione.

Un errore pacchiano? Una marchiana distrazione? Del tutto illegittimo, parrebbe supporre.

Cercate, in ultima analisi di informarvi bene presso il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (di solito gli Ufficiali di Stato Civile sono, data la solennità della funzione pubblica assoluta, molto prudenti e fiscali nel perfezionare gli atti di polizia mortuaria di loro stretta spettanza). Solo così, in un percorso a ritroso, potrete risalire a chi abbia formalizzato l'istanza di cremazione, e soprattutto sulla base di quale titolo di parentela, reale, presunta ... o solo millantata.



M. scrive il 08/10/2024 alle 10:58

Pongo un quesito sulla praticabilità in Regione Lombardia dell'istituto della prenotazione in vita per coniugi anziani. Come si deve interpretare l'art. 27 – comma 6 del Regolamento Reg.le 14.6.2022 n. 4, Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), laddove recita quanto segue: “Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con

esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di un parente di primo grado”.

La frase “con esclusione della prenotazione in vista del futuro affiancamento” va intesa nel senso che neppure quel caso può essere ammesso, ovvero – al contrario – che il caso della prenotazione del loculo a fianco di quello assegnato al coniuge al momento del suo decesso costituisce l'unica eccezione ammessa alla regola secondo la quale si assegna un loculo (e si stipula un nuovo contratto di concessione) solo in presenza di un feretro?

Risposta: La frase da lei citata “con esclusione della prenotazione in vista del futuro affiancamento” va intesa con riferimento al “solo”.

In sostanza ordinariamente si deve effettuare la concessione di colombario solo in presenza di feretro o di urna cineraria, ma è possibile concedere un colombario vuoto (per la tumulazione futura di coniuge) solo nel caso in cui si debba abbinare con uno pieno. Quindi per usare le sue parole: “prenotazione del loculo a fianco di quello assegnato al coniuge al momento del suo decesso, costituisce l'unica eccezione ammessa alla regola secondo la quale si assegna un loculo (e si stipula un nuovo contratto di concessione) solo in presenza di un feretro”.



M. scrive il 15/10/2024 alle 12:37

Sul tetto della mia cappella gentilizia posso mettere pannello fotovoltaico? Devo chiedere autorizzazione al comune?

Risposta: Dipende:

- 1) in via generale da cosa è scritto nel regolamento di polizia mortuaria e su quello della illuminazione votiva. Se, cioè, sia vietato o meno;
- 2) inoltre, dal contesto (se è in zona monumentale o altro).

Le faccio un esempio. Nel mio Comune per le case si può mettere, con una procedura semplificata, il pannello solare fotovoltaico.

Però nel centro storico dello stesso comune valgono norme speciali e, spesso, non si può mettere il pannello, perché visibile dalla via.

In ogni caso, trattandosi di lavori che si dovrebbero svolgere sulla cappella, occorre il permesso comunale. Per cui le consigliamo di rivolgersi al suo comune per informarsi.



Documentazione

Massime e sentenze di giurisprudenza



A cura di Sereno Scolaro

CIMITERI

Sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2-bis, 4 giugno 2024, n. 11377

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13063 del 2019, proposto da... omissis... S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalisa Di Giovanni in Roma, via di San Basilio, n. 61;

per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Società a causa della condotta scorretta tenuta dall'Amministrazione in merito alla proposta predisposta dalla ricorrente di Progettazione, realizzazione e gestione del nuovo cimitero comunale mediante project financing, protocollata in data 2 marzo 2017, n. 5893.

... omissis...

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente espone di aver presentato in data 2 marzo 2017 al Comune di Tarquinia una proposta di project financing relativa a progettazione, realizzazione e successiva gestione in concessione di un'opera non presente negli strumenti di programmazione approvati dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 183, co. 15, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La proposta prevedeva la progettazione e la realizzazione del nuovo cimitero comunale e la successiva gestione, con manutenzione ordinaria, dei... omissis... e degli eventuali servizi accessori per il complesso cimiteriale.

Su tale proposta si esprimeva favorevolmente il Consiglio Comunale che, con la D.C.C. n. 8/2017, la inseriva nel programma triennale delle opere pubbliche.

Successivamente, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 5 maggio 2017, si affermava che "l'inserimento di tale opera deve intendersi quale atto di indirizzo per l'ufficio tecnico di predisposizione di tutti gli atti amministrativi propedeutici all'avvio del procedimento".

Non essendo però seguito alcun adempimento a tale atto di indirizzo, la ricorrente proponeva ricorso avverso



l'inerzia (R.G. n. 4273/2019), pendente il quale il Comune comunicava – con nota prot. n. 17489 del 16 maggio 2019 – che “la richiesta relativa all’oggetto non ha avuto seguito da parte di questa amministrazione in quanto la proposta di project financing – inizialmente inclusa nel programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 31 marzo 2017 – non è stata inclusa nel successivo programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 172 del 17/10/2017 ed oggetto di pubblicazione nelle forme di legge a fini di conoscenza generale”.

Ciò in quanto “l’Amministrazione comunale, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non ha ritenuto opportuno al momento procedere alla realizzazione di un nuovo cimitero mediante project financing optando per soluzioni diverse”. Ed invero, nella predetta deliberazione n. 172 del 17 ottobre 2017, avente quale oggetto “Adozione programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici”, la Giunta comunale aveva determinato di non procedere alla realizzazione “[del]l’intervento indicato al punto 5 della Scheda 2 del programma triennale 2017/2019 denominato “Project financing – Lavori di realizzazione nuovo cimitero comunale” di cui alle suddette delibere di C.C. n. 8/2017 e n. 18/2017, ma di rivalutare un precedente progetto di ampliamento”.

... omissis... Il procedimento rimaneva ad uno stadio assolutamente embrionale (inserimento della proposta nel programma triennale delle oo.pp., senza indizione della successiva gara tesa a selezionare l’esecutore/promotore) con la conseguenza che l’assenza di aggiudicazione, oltre che di un impegno negoziale certo e formalizzato, impedirebbe di invocare il ristoro dei supposti pregiudizi patrimoniali. Soprattutto, emergerebbe per tabulas come la società ricorrente, lamentando una responsabilità precontrattuale del Comune di Tarquinia, si sia limitata a richiamare la stessa con riguardo alla deliberazione n. 172 adottata dalla Giunta comunale in data 17.10.2017, senza però impugnarla esplicitamente. Da qui, le eccezioni di inammissibilità ed infondatezza dell’azione.... omissis... Secondo la giurisprudenza della Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, II B, sentenze nr. 3429 del 28 febbraio 2023; nr. 3433 del 28 febbraio 2023; da ultimo, per una ricostruzione generale dell’istituto, v. TAR Lazio, Roma, II B, 21 marzo 2024, nr. 4863) che su analoghe fattispecie inerenti ipotesi di responsabilità precontrattuale della p.a. si è orientata in senso conforme a quanto affermato dal Consiglio di

Stato (vedasi, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 11/01/2021, n.368), un’aspettativa giuridicamente rilevante per il promotore si può configurare solo in seguito alla scelta di addivenire all’affidamento del contratto. Ciò comporta, peraltro, che l’amministrazione non è tenuta a motivare il ripensamento sulla proposta progettuale, dando conto del temperamento tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato. La scelta di dar corso ad una procedura di project financing e di affidarne la realizzazione ad un determinato promotore costituisce, infatti, espressione di discrezionalità amministrativa, poiché implica approfondite valutazioni in merito all’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, che rientrano nella competenza esclusiva dell’Amministrazione e non possono essere sindacate in sede giurisdizionale. A ciò consegue che l’amministrazione, anche dopo l’individuazione del promotore e la dichiarazione di interesse pubblico del progetto dallo stesso presentato, non è comunque tenuta a dar corso alla procedura di gara, e può scegliere discrezionalmente se risponde meglio all’interesse pubblico la decisione di affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto (in tal senso: Consiglio di Stato, sez. V[^], n. 820/2019). Tuttavia, siffatta discrezionalità sussiste e si afferma solo fino a quando l’Amministrazione non si risolva, sulla base del progetto assentito, ad attivare la procedura di gara e a concluderla con l’aggiudicazione. Indizione della gara ed eventuale aggiudicazione costituiscono i punti di non ritorno dell’agire decisionale dell’Amministrazione, superati i quali la discrezionalità viene meno e le parti agiscono in regime di pariteticità. Tali principi vanno confermati anche nella presente fattispecie.

Invero, l’art. 183, comma 15, stabilisce, tra le altre cose, che “Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. (...) L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di



fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. (...)”.

La disposizione in commento regola una particolare fattispecie di confronto procedimentale che è scandita da adempimenti e tempistiche volte a conformare le trattative tra la proponente e la PA ed a coordinare gli adempimenti di quest'ultima in materia di programmazione di bilancio (che include l'obbligo di tenere ed aggiornare l'elenco triennale di opere pubbliche, quale elemento essenziale della pianificazione delle attività dell'Ente) omissis...

Deve quindi confermarsi quanto affermato in giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, II B, 21 marzo 2024, nr. 4863) e cioè che, nella procedura di project financing la fase preliminare di individuazione dell'aggiudicatario si connota per un'amplissima discrezionalità amministrativa, tale da non potere essere resa coercibile, in quanto consiste non nella scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma nella valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore dei fondi.

Nel caso in esame, la questione dedotta dalla ricorrente è relativa proprio alla descritta fase pre-procedimentale del progetto di finanza ad iniziativa privata, nella quale le decisioni dell'Ente, come espresse nelle deliberazioni richiamate nella premessa narrativa, sono scaturite da apprezzamenti di pubblico interesse in ordine all'opportunità (merito amministrativo) dell'inclusione o meno della proposta di parte ricorrente, ritenendola non più

sussistente. È senza fondamento, quindi, la tesi da cui dipendono le ragioni di doglianze dedotte dalla parte ricorrente e cioè che l'Amministrazione avrebbe dapprima instaurato con la... omissis... S.r.l. uno stabile rapporto prenegoziale, tale da determinare in essa la ragionevole aspettativa circa l'eventualità di procedere alla realizzazione dell'opera de qua ed avrebbe poi “tradito” tale affidamento, violando il proprio dovere di protezione nei confronti della controparte. Appare evidente, invece, che – dovendo il proponente di un'opera in regime di project financing essere consapevole della estrema latitudine delle responsabilità valutative che sono prerogativa della PA – nessuna ragionevole aspettativa alla conclusione favorevole della iniziativa può riconoscersi nella fattispecie, neppure in dipendenza di una iniziale approvazione di massima del progetto e suo inserimento nel programma delle opere pubbliche. Ne consegue che le spese sostenute per l'esame di fattibilità e relativa fase progettuale costituiscono altrettanti oneri che la parte proponente assume a suo carico quale condizione per rendere effettivo l'avvio del procedimento di competenza dell'Ente e consentire a quest'ultimo una compiuta valutazione di merito.

Quanto dedotto, genericamente, nel ricorso non vale dunque a sancire una pretesa alla ripetizione di tali importi (peraltro indimostrati quanto all'effettivo esborso ed alla congruità delle somme impegnate); più radicalmente, l'azione di risarcimento che la parte odierna ricorrente ha introdotto in giudizio si fonda solo su di una inammissibile equivalenza (automatismo) tra mancata approvazione della proposta e risarcimento del danno. Per queste ragioni, il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento; le spese di lite sono regolate secondo la soccombenza nella misura liquidata come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



CONCESSIONI**Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 3 gennaio 2024, n. 110**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6598 del 2019, proposto da Arcangelo G., Rosa C., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Macino, Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cittanova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Iamundo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Angela Rita Sk., non costituita in giudizio;

... omittis...

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Nella parte vecchia del cimitero Comunale di Civitanova, addossata al muro perimetrale di levante, è ubicata la cappella funeraria costruita nell'anno 1920 intestata alla famiglia di Alfredo S., deceduto in Roma il 24 gennaio 1942.

2. Sk. Iusuf, quale unico erede dell'originario concessionario della cappella funeraria, con rogito notarile del 19 giugno 2017, n. rep. 104728, vendeva la cappella ai signori Arcangelo G. e Rosa C., al prezzo di 10.000,00 euro.

3. Con nota n. 7281 del 15 maggio 2018 il Responsabile del Settore di Pianificazione del Territorio e Manutenzione comunicava l'avvio del procedimento di decadenza della concessione della cappella nei confronti di Sk. Iusuf e Sk. Angela Rita, famigliari superstiti del defunto Alfredo S.

4. Il procedimento si concludeva con la determinazione n. 123 del 30 agosto 2018, che dichiarava la decadenza dei signori Sk. dalla concessione relativa alla cappella cimiteriale, per gravi violazioni del rapporto di concessione e del regolamento di polizia mortuaria, in relazione al fatto che la avvenuta compravendita della cappella, scopo di lucro, costituiva comportamento incompatibile con la volontà di mantenere il rapporto concessorio, ed anche perché lo stato di incuria in cui versava la cappella metteva a rischio l'incolumità delle persone; nel provvedimento si dava atto che erano pervenute osservazioni anche dagli acquirenti della cappella, che

però risultavano inidonee a determinare una diversa decisione, stante che gli stessi, pur non essendo titolari di alcuna concessione, avevano dato corso a opere edilizie non assistite da permesso di costruire, e in violazione della normativa antisismica, le quali avevano lasciato la cappella in stato di abbandono e ai limiti del vilipendio"; il provvedimento si concludeva con l'ordine, ai signori Sk., di ripristinare le condizioni di sicurezza, salubrità e decoro della cappella, nonché di dare adeguata sepoltura ai resti mortali che ivi erano giacenti prima dell'intervento edilizio abusivo.

5. La determinazione veniva notificata a Sk. Angela Rita, rimasta estranea all'atto di compravendita, in proprio e nella riferita qualità di erede del defunto Sk. Iusuf, nonché al custode del cimitero, con ordine di pubblicazione nell'Albo comunale. Con PEC del 10 settembre 2018 la determinazione veniva notificata anche ad Arcangelo G. e Rosa C.

6. Con provvedimento del 19 ottobre 2018 l'amministrazione negava ai signori G. e C. l'accesso agli atti relativi al procedimento di decadenza della concessione, a motivo del fatto che gli stessi non risultavano aver "richiesto e ottenuto dal Comune di Civitanova il riconoscimento di un diritto di proprietà sulla cappella insistente nel demanio cimiteriale, e non risultando richiesta o rilascio a loro nome di voltura della concessione".

7. Avverso la comunicazione di avvio del procedimento, il diniego di accesso agli atti e la determinazione di decadenza della concessione Arcangelo G. e Rosa C. proponevano ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, fondato sui seguenti motivi:

– la cappella era/è soggetta al regime delle concessioni perpetue anteriori al 1975, il quale ne consentiva la trasferibilità con atto tra privati; in particolare, i ricorrenti asserivano che l'art. 100 del Regio Decreto del 25 luglio 1892, il d.P.R. n. 803/1975 e l'art. 82 del regolamento del Comune di polizia mortuaria del Comune di Civitanova del 20 ottobre 1997 consentivano la commerciabilità del manufatto;

– lo stato di abbandono della cappella era imputabile al Comune, in quanto, una volta autorizzato l'inizio dei lavori, l'amministrazione ne avrebbe impedito la prosecuzione, denunciando la commissione di abusi edilizi poi rivelatisi insussistenti all'esito del giudizio penale (sentenza del Tribunale Civile di Palmi, passata in



giudicato il 7 marzo 2017); la stessa efficacia dell'ordine di demolizione, confermata in un primo momento dal TAR, veniva sospesa dal Consiglio di Stato n. 210 del 2015;

– l'azione amministrativa era viziata da sviamento di potere, in quanto mossa da fini politici e connotata da profili di ostilità, come dimostrato dal rifiuto opposto all'istanza di accesso agli atti.

8. Il Comune si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso.

9. Nelle more, in attuazione del provvedimento di decadenza, il Comune di Civitanova adottava, in data 16 dicembre 2018, determinazione di immissione nel possesso della cappella cimiteriale, avverso la quale veniva proposto ricorso per motivi aggiunti, con il quale venivano articolate plurime censure (violazione degli artt. 82, 52 e 86 del regolamento di polizia mortuaria comunale e artt. 63 e 104 d.P.R. n. 285/90), riconducibili in via derivata al provvedimento di decadenza della concessione cimiteriale.

10. Il Comune, con memoria depositata il 15 marzo 2019, resisteva anche sul ricorso per motivi aggiunti, invocandone l'irricevibilità, inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.

11. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, con sentenza n. 299, pubblicata il 29 aprile 2019, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondato e assorbente il primo motivo proposto con il ricorso principale.

11.1. In sintesi, il giudice di prime cure, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune, rilevava come la normativa in materia fosse/sia chiara nel vietare gli atti giuridici aventi per effetto la cessione dello ius sepulchri senza una previa autorizzazione da parte del Comune (art. 824 cod. civ.; d.P.R. n. 803 del 1975; art. 93 del d.P.R. n. 285 del 1990): secondo il TAR, essendo il cimitero bene appartenente al demanio comunale, la cessione del diritto di sepolcro e sul sepolcro va considerata come voltura di concessione demaniale, sottoposta alla previa autorizzazione amministrativa.

11.2. Ciò detto, il giudice di primo grado evidenziava come i ricorrenti avessero acquistato la cappella quando era da tempo vigente la normativa nazionale che ne vieta la concessione tra privati e, trattandosi di rapporto di durata, non può che essere soggetta alle norme di legge e di regolamento successive.

11.3. Da ultimo, il TAR rilevava come la normativa regolamentare nazionale debba prevalere su quella locale che, prevedendo a diversi fini l'alienabilità delle

concessioni cimiteriali, va disapplicata in quanto non più efficace.

12. I signori Arcangelo G. e Rosa C. hanno proposto appello.

13. Nel giudizio si è costituito il Comune di Civitanova, contestando l'avverso dedotto ed insistendo per la reiezione del gravame; in subordine, ha proposto appello incidentale avverso la statuizione del capo 11 della sentenza, con cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di interesse al ricorso, domandando al giudice di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

14. All'udienza straordinaria del 24 ottobre 2024 i difensori degli appellanti, ad ulteriore sostegno delle proprie deduzioni, hanno richiamato l'atto di cui all'allegato 7 del ricorso di primo grado del 18.04.2007, sostenendo che la locuzione ivi presente "per uso stipula atto" sarebbe da equipararsi ad un nulla osta al subentro in una concessione demaniale.

15. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all'udienza straordinaria del 24 ottobre 2023.

DIRITTO

16. Con il primo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui ritiene applicabile alle concessioni cimiteriali rilasciate prima del 1975 le disposizioni dettate dal d.P.R. n. 803 del 1975 e dal d.P.R. n. 285 del 1990, le quali vietano il trasferimento per atto inter vivos delle concessioni cimiteriali, dovendo le medesime concessioni, al contrario, ritenersi assoggettate, quali diritti quesiti, alla disciplina vigente al momento del rilascio.

17. Con il secondo motivo di ricorso gli appellanti censurano la sentenza gravata per errata interpretazione degli artt. 82, 52 e 86 del regolamento Comunale di polizia mortuaria. In particolare, si asserisce che l'art. 82, comma 2 del regolamento citato stabilisce la commerciabilità delle concessioni ante 1975; inoltre, dopo aver richiamato l'intervenuta abrogazione dell'art. 52 del regolamento, gli appellanti affermano che il TAR avrebbe errato anche nel non applicare l'art. 86 del regolamento medesimo, il quale stabilisce che le concessioni stipulate continuano ad essere assoggettate al regime giuridico indicato nel medesimo atto concessorio.

18. Con il terzo motivo gli appellanti assumono l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui avrebbe disposto la decadenza della concessione cimiteriale per mancata comunicazione preventiva a terzi del trasferimento, essendo che il citato art. 82 del regolamento di polizia mortuaria prevede, nel caso in cui sia omessa la comunicazione del trasferimento a terzi, la



stipula di un nuovo contratto e il pagamento delle tariffe di cui all'art. 52 e non anche una irrimediabile decadenza della concessione.

19. Vengono riproposte, infine, stante la natura devolutiva dell'appello, i motivi assorbiti in primo grado.

20. I motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente.

21. Preliminarmente va rammentato che il diritto al sepolcro è un istituto complesso, scomponibile in più fattispecie. Come di recente chiarito da questo Consiglio di Stato, "Si distingue anzitutto un diritto primario al sepolcro, inteso come diritto ad essere seppellito ovvero a seppellire altri in un determinato sepolcro, diritto distinto a sua volta in sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio. Si distingue ancora un diritto sul sepolcro, inteso in senso stretto, ovvero come diritto sul manufatto che accoglie le salme. Si distingue infine, come accessorio dei due precedenti, un diritto secondario al sepolcro inteso come diritto di accedervi fisicamente e di opporsi ad ogni atto che vi rechi oltraggio o pregiudizio. In particolare, per la distinzione fra diritto primario al sepolcro e diritto sul manufatto, si vedano per tutte la motivazione di Cass. civ. sez. III 15 settembre 1997 n.9190, nonché, più di recente, per implicito C.d.S. sez. V 11 dicembre 2014 n.6108" (Consiglio di Stato, sez. V, 1° febbraio 2021, n. 935 e cfr, ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 11 dicembre 2014, n. 6113).

21.1. È stato anche chiarito che:

– "in tema di diritto di sepolcro, dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un diritto di natura reale sul bene (il cosiddetto diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione, poi dalla sepoltura. Tale diritto, che afferisce alla sfera strettamente personale del titolare, è, dal punto di vista privatistico, disponibile da parte di quest'ultimo, che può, pertanto, legittimamente trasferirlo a terzi, ovvero associarli nella fondazione della tomba, senza che ciò rilevi nei rapporti con l'ente concedente, il quale può revocare la concessione soltanto per interesse pubblico, ma non anche contestare le modalità di esercizio del diritto de quo, che restano libere e riservate all'autonomia privata" (Cass. civile sez. II – 20/08/2019, n. 21489) – "Lo "ius sepulchri", inteso come diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, nasce da una concessione demaniale di un'area o di una porzione di edificio in un cimitero pubblico. Tale concessione, di natura traslativa, crea nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, assimilabile al diritto di superficie (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa) e perciò opponibile a terzi. Ciò significa che, nei rapporti

iure privatorum, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri comporta posizioni di interesse legittimo nei confronti della pubblica amministrazione nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell'ordine e del buon governo del cimitero impongano o consiglino alla pubblica amministrazione di revocare la concessione." (Consiglio di Stato sez. V, 27/10/2014, n.5296);

– la cessione di un diritto al sepolcro, tanto nel suo contenuto di diritto primario di sepolcro quanto nel suo contenuto di diritto sul manufatto, va in astratto configurata come voltura di concessione demaniale; il subingresso nel rapporto concessorio, come ogni altra modifica del lato soggettivo della concessione, è sottoposto al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune (in senso conforme, Cons. Stato, Sez. V, 26 giugno 2012 n. 3739, in Foro amm.-C.d.S., 2012, 6, 1626; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 10 febbraio 2014 n. 920, in Foro amm.-T.A.R., 2014, 2, 674);

– come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere innanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto, trattandosi di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione, così che a fronte di successive determinazioni del concedente sussistono posizioni di interesse legittimo.

22. Nel caso di specie viene in considerazione una cappella realizzata all'interno di un'area cimiteriale, che, come tale, è di proprietà demaniale e richiede l'esistenza di una concessione per il relativo utilizzo. In tal senso, la perpetuità della concessione a suo tempo rilasciata al sig. S. non esimeva gli eredi di quest'ultimo dal chiedere al Comune la voltura della concessione a proprio nome, per poter utilizzare direttamente la cappella o per poterla cedere a terzi.

23. I signori Sk., che assumono di essere eredi del sig. S., non hanno mai chiesto la voltura a loro nome della concessione avente ad oggetto la cappella funeraria, né risulta che tale voltura sia stata richiesta dagli odierni appellanti, acquirenti della cappella. Correlativamente il Comune non ha mai consentito alla voltura della concessione a favore del sig. Iusuf Sk., né a favore degli odierni appellanti: a tale proposito va rilevato che la presenza della clausola "per uso stipula atto", inserita in calce all'attestazione, allegata al rogito, rilasciata dal Comune di Civitanova al fine di certificare la posizione



della cappella nel cimitero, non può assolutamente ritenersi equipollente ad una vera e propria autorizzazione al subentro nella concessione demaniale, facendo difetto tutti gli elementi dell'atto di concessione indicati dall'art. 52, comma 8, del regolamento di polizia mortuaria.

24. Ne consegue che quando, il 19 giugno 2007, il sig. Sk. ha alienato la proprietà della cappella agli odierni appellanti, questi non aveva ancora la disponibilità del bene, al qual fine egli avrebbe dovuto richiedere preventivamente la voltura della concessione a proprio favore, venendo in considerazione un bene che può svolgere una sola funzione (tumulazione di salme), per la quale necessita una apposita concessione; il trasferimento della proprietà della cappella a favore dei signori G. e C., correlativamente, non si è mai perfezionato.

25. Ciò premesso va detto che l'art. 52, comma 7, del regolamento stabilisce che la concessione non può essere rilasciata a chi intenda utilizzarla per scopo di lucro o di speculazione, mentre l'art. 62, comma 1, lett. b), prevede che l'utilizzo della concessione per scopo di lucro o speculativo è causa di decadenza: e il sig. Sk., vendendo la cappella agli odierni appellanti, ha dimostrato esattamente di voler utilizzare il sepolcro per scopo di lucro.

25.1. Tenuto conto di quanto innanzi precisato, il Collegio ritiene che correttamente il Comune ha disposto la revoca della concessione per grave violazione, da parte del sig. Sk. lusuf, del regolamento di polizia mortuaria, sotto il profilo dell'utilizzo della concessione per motivi di lucro o speculativi.

26. Peraltro, la decadenza della concessione, oltre che su un trasferimento non autorizzato, si fonda anche sulla violazione degli obblighi relativi al mantenimento del manufatto: in particolare, il Comune motiva il provvedimento di decadenza anche sulla base dell'ulteriore circostanza consistente nell' "aver lasciato la cappella in stato di assoluto abbandono ponendo a rischio la sicurezza delle cose, l'incolumità delle persone, il decoro e l'igiene dei luoghi.", come risulta da relazione del responsabile del settore pianificazione del territorio e manutenzione prot. n. 001219 del 29 agosto 2018 e dallo stato di consistenza del 5 novembre 2018, a firma del responsabile del procedimento e del custode del cimitero e dalle allegate fotografie, che mostrano chiaramente lo stato di sfacelo in cui la cappella è stata trovata, pur essendo chiaro che al suo interno vi erano tumulate varie persone della famiglia S.: si tratta di una situazione venutasi a creare anche per effetto dei lavori intrapresi illegittimamente dagli odierni appellanti, che non sono concessionari e che, peraltro, non potevano

neppure vantare un valido titolo di proprietà della cappella. Tuttavia, è evidente che la cappella versava in un generale stato di degrado già prima dell'inizio dei lavori, e che per effetto della illegittima decisione del sig. lusuf Sk. di vendere la proprietà della cappella (e non anche il diritto di tumultazione) gli appellanti hanno poi intrapreso lavori, che non sono stati portati a termine, lasciando la cappella in una situazione precaria oltre che effettivamente contraria alla pietà per i defunti, i cui resti sono stati lasciati giacere nei loculi della cappella, tra l'altro anche violando disposizioni di natura sanitaria.

26.1. Ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. e), la mancanza di manutenzione della cappella è causa di revoca della concessione, ragione per cui l'atto impugnato risulta legittimo anche nella parte in cui ha disposto la revoca per tale ragione.

27. In definitiva, ciò che risulta dirimente ai fini della decisione non è la questione se la concessione cimiteriale a suo tempo rilasciata al sig. S. fosse commerciabile o meno, quanto il fatto se la stessa, nella quale sono subentrati gli eredi legittimi del sig. S., potesse essere revocata per i motivi indicati nell'atto impugnato: per i motivi indicati nei paragrafi che precedono le ragioni di revoca effettivamente sussistevano, ragione per cui l'ordinanza impugnata va riconosciuta legittima.

28. Le considerazioni che precedono dimostrano l'infondatezza di tutti i motivi d'appello. Quanto al fatto che nel provvedimento impugnato si allude alla circostanza che gli odierni appellanti non risultano titolari di alcuna concessione, essa è di fatto ininfluyente ai fini della fondatezza del provvedimento di revoca della originaria concessione rilasciata nel 1920 al sig. S., ma serve per dimostrare che gli appellanti hanno dato corso illegittimamente a lavori all'interno della stessa e che non erano legittimati ad intervenire nel procedimento.

29. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, nei confronti del Comune di Civitanova, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori se per legge dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

... omissis...



Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 5 gennaio 2024, n. 228

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3140 del 2019, proposto dal Comune di Pescopagano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Albanese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Margherita De Nittis in Roma, via Telegono, n. 31/B, contro

la signora Giustina N., non costituita in giudizio; i signori Giuseppe C. e Mariangela C., rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Araneo e Michele Spalla, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Basilicata, n. 624 del 17 settembre 2018, resa inter partes, concernente una diffida al pagamento di somme a titolo di corrispettivo per il rinnovo della concessione cimiteriale e, per il pregresso, dalla scadenza del titolo.
... omissis...

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'esame della controversia impone di ripercorrere sinteticamente la vicenda di causa.

Il Comune di Pescopagano rilasciava, in data 15 agosto 1885, una "sepoltura privata" in favore del signor Michelangelo P. per la realizzazione di una cappella funeraria previo il pagamento di lire sessanta.

In data 27 aprile 1993 il Comune di Pescopagano, a seguito di richiesta da parte dei signori Francesco D., in qualità di erede dell'originario concessionario, e Maria Giovanna C., in qualità di beneficiaria della famiglia P., rilasciava concessione per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e sopraelevazione della predetta edicola funeraria.

Con delibera del Consiglio comunale n.35 del 15 novembre del 2007 ("Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali. Integrazione, Capo XI concessioni di Sepolture Private") veniva aggiunto l'art. 53 bis al capo XI (concessioni di sepolture private) del regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali, approvato con delibera consiliare n.6/1993. Il citato articolo prevedeva in particolare, che: "**1) tutte le concessioni rilasciate prima del Regio Decreto 21/12/1942, n.1880, per le quali, chi vi abbia interesse, non possa dimostrare che si tratta di concessione perpetua, si**

intendono di durata novantanovenale, per la cui scadenza tiene fede la data di rilascio riportata nell'elenco dei concessionari, allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 25/11/2007. Ove nell'elenco non sia riportata la data di rilascio, la concessione si intende estinta; 2) È data facoltà ai concessionari ovvero ai discendenti in linea retta del concessionario così come risultanti dal predetto elenco, di chiedere, sulla stessa area, una concessione di durata novantanovenale, in sostituzione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione ovvero ad eventuali altri diritti pregressi."

Con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 12 giugno 2013 veniva approvato il nuovo Regolamento comunale del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria il quale prevedeva che: i) sono dichiarate scadute tutte le concessioni rilasciate antecedentemente al 31/12/1913 (art. 93); ii) sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali "in contrasto con il presente testo (art. 100); iii) la decadenza della concessione può essere dichiarata "quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione" e "in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, prevista dall'art.57 penultimo comma" (art. 66 lett. b e c).

In data 6 settembre 2017, il Sindaco del Comune di Pescopagano, con nota prot. n. 5238, comunicava al solo signor Camillo N., fratello dell'odierna appellata, di essere, in qualità di erede della signora Maria Giovanna C., beneficiario degli eredi P. di una Cappella Gentilizia, intestata a P. Michelangelo e che, per poter regolarizzarne l'utilizzo, avrebbe dovuto acquisire apposita concessione, oltre che sanare il pregresso relativo agli anni di concessione scaduta e non rinnovata.

Con successiva nota prot. n. 7358 del 18 dicembre 2017, notificata al solo Camillo N., l'Amministrazione comunale comunicava l'intendimento di «regolarizzare l'uso del suolo cimiteriale con il rinnovo 99ennale delle concessioni scadute», oltre che «sanare il pregresso relativo agli anni di godimento a titolo gratuito dello stesso suolo di proprietà comunale», evidenziando nel contempo la condizione dell'odierna appellata di mero fruitore di demanio per mq. 24, la scadenza di detta concessione nell'anno 2007, da allora mai rinnovata, e l'obbligo di corrispondere al Comune di Pescopagano, per il rinnovo novantennale di detta concessione, la somma complessiva € 24.800,00 (€ 18.600,00 per il rinnovo ed



€ 6.200,00 per il godimento a titolo gratuito dei precedenti 33 anni del suolo comunale).

La signora Giustina N., venuta a conoscenza di tale richiesta, con nota del 5 febbraio 2018, contestava la ricostruzione operata dal Comune di Pescopagano, rilevando come l'originaria concessione fosse stata rilasciata in perpetuo e che, pertanto, non poteva essere scaduta.

Con nota prot. n. 2718 del 2 maggio 2018, notificata ai signori Giustina N., Camillo N. e Antonietta Maria N., l'Amministrazione comunale, rilevando il decorso del termine concesso per il pagamento della somma richiesta per il rinnovo della concessione cimiteriale asseritamente scaduta, diffidava l'odierna appellata dal pagamento delle somme ivi indicate.

2. Avverso il sopra indicato provvedimento di diffida, unitamente a tutti gli atti presupposti, l'interessata proponeva ricorso al T.a.r. per la Basilicata, domandando, oltre all'annullamento degli atti impugnati, l'accertamento della natura perpetua della concessione cimiteriale.

3. Il T.a.r. per la Basilicata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha così deciso il gravame al suo esame:

– ha respinto le eccezioni di irricevibilità e tardività del ricorso nonché di difetto di legittimazione attiva avanzate dal Comune;

– nel merito, ha accolto il ricorso; in particolare, il giudice di prime cure ha richiamato la sentenza n. 550 del 7 agosto 2018, con la quale il T.a.r. Basilicata ha disposto l'annullamento dell'art. 93 del Regolamento del Comune di Pescopagano del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12 giugno 2021, con il quale è stata disposta la "scadenza" delle concessioni aventi carattere di perpetuità. Pertanto, conclude il T.a.r., "all'intervenuto annullamento della previsione regolamentare in questione non può che conseguire, per invalidità derivata, quella degli atti applicativi, impugnati col presente ricorso".

4. Avverso tale pronuncia il Comune di Pescopagano ha interposto appello, notificato il 15 marzo 2019 e depositato in data 11 aprile 2019, chiedendone la riforma e articolando quattro motivi di ricorso (pagg. 4-17).

5. In data 11 settembre 2023 si sono costituiti i signori Giuseppe C. e Mariangela C., in qualità di eredi di Giustina N., insistendo per il rigetto del gravame.

6. In vista dell'udienza di discussione, in data 3 ottobre 2023, il Comune appellante ha depositato memoria di replica relativa all'avvenuta ricostruzione dell'iter amministrativo delle varie concessioni, tra cui quella per cui è causa, ad opera di una Commissione cimiteriale

appositamente istituita. Nel merito ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

7. La causa, chiamata per la discussione all'udienza del 24 ottobre 2023, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di irricevibilità e tardività del ricorso di primo grado. In particolare, il Comune lamenta che il ricorso, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., doveva essere dichiarato irricevibile in quanto la scadenza della presunta concessione perpetua concessa ab origine al signor Michelangelo P. è avvenuta con la delibera consiliare n. 35/2007, mai impugnata, e la dichiarazione di avvenuta scadenza, nel caso di specie nel 1984, ha avuto luogo con nota del 18 dicembre 2017, prot. n. 7358, nota impugnata tardivamente ossia solo in data 6 luglio 2018.

2. Con il secondo motivo di ricorso l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato sussistente il difetto di legittimazione attiva. In particolare, il Comune asserisce che non vi è alcun titolo che attribuisca in perpetuo la concessione del suolo ab origine al signor Pascale e, tantomeno, alcun atto e/o titolo dei successivi passaggi invocati dalla ricorrente. La concessione sarebbe stata, quindi, oggetto di cessione a terzi senza il consenso dell'Ente e in violazione del divieto di cessione previsto dalla disciplina in materia (artt. 57 e 66 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.10/2013; in violazione degli artt. 823, 824 e 905 c.c., dell'art. 92 del d.P.R. n.285/90, del d.P.R. n.803/1975). Pertanto, i vari atti di cessione, se esistenti, sono inefficaci nei confronti del Comune di Pescopagano e sussiste il difetto di legittimazione della signora Giustina N.

3. Con il terzo motivo di ricorso il Comune deduce l'erroneità della sentenza per violazione della normativa in materia e, in particolare, degli artt. 57, comma 4, e 66 del regolamento comunale del 2013 che vietano la cessione della concessione prevedendo la decadenza dalla medesima. Deduce che "l'Amministrazione comunale ha inteso stigmatizzare il venir meno del presupposto fondamentale del rapporto concessorio vale a dire il carattere personale dello stesso che da sempre ne connota una delle principali caratteristiche" e che "Deve allora concludersi, superando la definizione in concreto utilizzata dal Comune, la decadenza dalla concessione è in re ipsa rispetto a colui che si spoglia (a guisa quasi di rinuncia) del bene concesso, ponendo in crisi la stessa identificabilità "genetica" del rapporto



concessorio.”. Precisa, infine, che la parte appellata non ha dimostrato la perpetuità della concessione in questione.

4. Con il quarto e ultimo motivo di ricorso l'appellante censura la sentenza per *error in procedendo* per il difetto di pronuncia sull'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera di Giunta comunale n. 45 del 5 luglio 2017.

5. L'appello è infondato nei sensi e nei termini di seguito precisati.

6. Preliminarmente, con riguardo all'asserita omessa pronuncia del giudice di prime cure sull'eccezione di tardività del ricorso, occorre rilevare che ciò è derivato dal fatto che il T.a.r. ha rilevato, in *limine litis*, “l'inutilizzabilità della memoria difensiva depositata dal procuratore di parte intimata alle ore 13.23 del 9 settembre 2018, oltre l'ultimo giorno utile di cui all'art. 55, n. 5, cod. proc. amm”, memoria con la quale veniva sollevata l'eccezione di cui trattasi.

7. Anche il primo e il secondo motivo di appello non colgono nel segno.

7.1. Quanto al primo mezzo, si osserva che l'unico atto di immediata portata lesiva per il ricorrente è costituito dalla nota del 2 maggio 2018, n. 2718, con cui il Comune ha sollecitato il pagamento dell'importo dovuto per il rinnovo perché la concessione era scaduta.

7.2. L'interesse ad impugnare, pertanto, discende unicamente dall'atto di diffida sopra indicato e non da quelli antecedenti in quanto privi di immediato effetto pregiudizievole poiché: i) la delibera n. 35/2007 si limita a prevedere che tutte le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942 n. 1880 per le quali chi vi abbia interesse non possa dimostrare che si tratta di concessione perpetua si intendono di durata ultranovennale; ii) in riscontro alla nota prot. n. 7358 del 18 dicembre 2017, con cui l'Ente comunicava l'avvenuta scadenza della concessione, l'interessata ha presentato osservazioni a sostegno della natura perpetua del titolo rilasciato al proprio dante causa, chiedendone al Comune l'immediato annullamento e/o revoca, oltre che il rilascio di copia dell'originaria concessione, ancorché “ricostruita”, essendo il Comune in possesso di idonea documentazione per provvedere in tal senso (nota del 5 febbraio 2018; doc. 7 allegato al ricorso di primo grado); iii) il Comune, senza fornire risposta a quanto richiesto, diffidava la signora N. al pagamento perché la concessione era scaduta.

7.3. Per tali ragioni, è solo con la nota del 2 maggio 2018 citata che si è concretizzato in capo alla N. l'interesse ad agire per l'annullamento e l'accertamento del

carattere perpetuo della concessione, sicché correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l'eccezione di irricevibilità per tardività formulata dal Comune.

7.4. Al riguardo, giova ricordare che i Regolamenti che recano un contenuto generale e astratto (c.d. regolamenti di volizione preliminare), nel genus dei quali rientra il regolamento di Polizia Mortuaria, non presentano alcuna idoneità ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva dei destinatari poiché l'effetto lesivo si produce unicamente con l'atto applicativo dalla cui adozione decorre, conseguentemente, il termine di impugnazione (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2020, n. 4464).

7.5. Del pari infondata è la censura afferente al difetto di legittimazione attiva che l'Ente fonda su un'asserita cessione a terzi del titolo concessorio in violazione della disciplina in materia; cessione di cui, tuttavia, l'appellante non fornisce alcun riscontro probatorio.

7.6. Sul punto è sufficiente osservare che, da un lato, è lo stesso Comune che identifica l'odierna appellata come fruitrice del demanio sulla base di una concessione ormai scaduta, sollecitandola al pagamento per il rinnovo; circostanza, questa, di per sé sola sufficiente a radicare l'interesse a ricorrere.

7.7. Sotto diverso e concorrente profilo, giova ricordare che sia la nota del 18 dicembre 2017 che la diffida del 2 maggio 2018 si fondano esclusivamente sull'intervenuta scadenza della concessione originariamente rilasciata sul presupposto della non perpetuità della stessa e non, come sostenuto dall'Ente, sulla decadenza ex art. 66 del Regolamento del 2013 per violazione del divieto di cessione a terzi.

7.8. Nessun rilievo riveste, pertanto, quanto affermato dall'Ente in ordine all'asserita inefficacia delle cessioni in quanto avvenute in violazione della normativa in materia con conseguente decadenza dal diritto, poiché il sollecito di pagamento si fonda su un'asserita scadenza della durata della concessione originaria e non su una decadenza per violazione del divieto di cessione, la quale rimane priva di riscontro probatorio.

7.9. Il primo e secondo motivo di appello devono, quindi, essere respinti in quanto infondati.

8. Le considerazioni sopra svolte conducono alla reiezione anche della censura di cui al terzo mezzo, con cui il Comune deduce l'erroneità della sentenza per violazione della normativa in materia e, in particolare, degli artt. 57, comma 4, e 66 del Regolamento comunale del 2013 che vietano la cessione della concessione, prevedendo la decadenza dalla medesima.

8.1. Sul punto, giova rilevare che:



- il provvedimento impugnato si fonda sull'intervenuta scadenza della concessione per mero decorso del termine e non su una decadenza per violazione del divieto di cessione, come sopra osservato;
- risulta dimostrata la perpetuità della concessione (presente agli atti, depositata dal Comune con la memoria del 3 ottobre 2023), in quanto rilasciata al primo concessionario sotto la vigenza del Regolamento mortuario comunale del 1877, il quale specificava che "le sepolture private durano in perpetuo come ogni altra proprietà" (art. 24);
- le previsioni del predetto Regolamento comunale risultavano coerenti con le disposizioni di rango primario di cui al Regio decreto n. 448 del 1892, rubricato "Regolamento speciale di polizia mortuaria" che, nel prevedere la possibilità per l'Amministrazione comunale di "concedere posti a chi ne faccia domanda per sepolcri individuali o di famiglia" (art. 97), stabiliva che "il posto per sepolture private potrà essere concesso per tempo determinato o a perpetuità" (art. 100);
- i successivi interventi legislativi (d.P.R. n. 803 del 1975, d.P.R. n. 285 del 1990) non hanno inciso sulle concessioni precedentemente rilasciate e sulla perpetuità delle stesse, derivandone l'impossibilità di essere assoggettate a una nuova disciplina in peius in virtù di una successiva regolamentazione comunale stante la sussistenza del rapporto concessorio con le descritte caratteristiche, il Comune di Pescopagano avrebbe potuto incidere sullo stesso solo mediante un provvedimento di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza), adottato con il rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990 e con le modalità previste (soprattutto quanto alla previsione dell'indennizzo economico) dall'art. 21 quinquies della medesima legge;
- questo Consiglio di Stato, in una vicenda analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto che per le

concessioni rilasciate sotto il vigore del Regio Decreto 25 luglio 1892 (recante approvazione del nuovo Regolamento di polizia mortuaria) era espressamente prevista la perpetuità e che la circostanza che successivi Regolamenti di polizia mortuaria (art. 93 del d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803) abbiano escluso la natura perpetua delle concessioni non toglie valore, ma anzi rafforza la considerazione che fino ad un certo momento storico le concessioni potevano essere rilasciate sine die, salvo ovviamente il potere da parte della stessa Amministrazione di rivedere le proprie decisioni in via di autotutela (Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2017 n. 4530).

Con tale pronuncia questo Consiglio ha avuto cura di precisare quanto segue: "L'espressione "vendere" utilizzata negli anzidetti atti, benché tecnicamente impropria non potendo darsi, giuridicamente, la possibilità di vendita di beni demaniali, ma soltanto la costituzione di diritti di godimento con titolo concessorio, è tuttavia indicativa della natura giuridica dell'atto voluto dalle parti e, soprattutto, della sua durata, intesa all'evidenza nel senso della perpetuità" (punto 8.1 della motivazione).

9. In conclusione, alla luce delle suesposte ragioni l'appello è infondato e deve essere respinto.

10. Sussistono nondimeno giusti motivi, in considerazione dell'assoluta peculiarità della vicenda, per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3140/2019), lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

... omissis...



CREMATORI**Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1664**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7932 del 2022, proposto da So. Crem., rappresentata e difesa dall'avvocato Ornella Cutajar, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Crematorio di Firenze s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Limberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza L.B. Alberti, n. 16; per la revocazione, previa sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5447/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e di Crematorio di Firenze s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2023 il Cons. Antonino Masaracchia e uditi per le parti gli avvocati Cutajar, Limberti e Ciliutti, quest'ultimo in delega dell'avv. Pacini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in esame la So.Crem. – Società per la Cremazione ha domandato, previa sospensione cautelare della sua efficacia, anche inaudita altera parte, la revocazione della sentenza di questa Sezione 30 giugno 2022, n. 5447, con la quale è stato respinto l'appello avverso la sentenza del TAR Toscana, sez. I, 27 luglio 2021, n. 1111.

Come emerge dalla ricostruzione in fatto, operata sia dalla sentenza di questa Sezione, sia dalla ricorrente nella parte iniziale del ricorso, la So.Crem. è titolare, dal 1884, di concessione perpetua di un terreno, a uso gratuito, ubicato nel cimitero comunale di Trespiano (Firenze). Su tale terreno essa, nel corso del tempo, ha edificato un forno crematorio che usa per svolgere l'attività di cremazione: ciò, in base alla stessa concessione del 1884 che stabiliva detta finalità.

L'odierna controversia origina da un atto di ingiunzione del Comune di Firenze, del 9 giugno 2020, con il quale si ordinava a So.Crem. di liberare il tempio crematorio, in vista della cessazione del diritto di superficie e della conseguente sua acquisizione al patrimonio comunale. L'amministrazione, infatti, aveva deciso di acquisire a sé la gestione del servizio di cremazione, in ossequio alle prescrizioni dell'art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001 (a norma del quale "La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267") e aveva anche indetto un'apposita procedura di project financing, ad evidenza pubblica, per la costruzione di un nuovo tempio crematorio.

In primo grado, il TAR Toscana ha respinto l'impugnazione, proposta da So.Crem., avverso tale provvedimento (ed altri precedenti atti, emessi dall'amministrazione comunale, con i quali si era già dato atto che la gestione dell'attività di cremazione, da parte di So.Crem., era ormai divenuta incompatibile con le previsioni della legge n. 130 del 2001). La sentenza di questa Sezione, n. 5447 del 2022, ha a sua volta respinto l'appello proposto da So.Crem., per l'effetto confermando integralmente la pronuncia di prime cure.

Il ricorso per revocazione, presentato ai sensi dell'art. 106 cod. proc. amm. e dell'art. 395, numero 4), c.p.c., è affidato a sette motivi, con i quali la ricorrente, nella sostanza, sostiene che la sentenza di appello sarebbe incorsa sia in svariati errori di fatto, travisando le risultanze emergenti dagli atti versati in giudizio, sia in omissione di pronuncia, avuto riguardo al complesso dei motivi di appello.

2. – Con decreto 19 ottobre 2022, n. 5010, il Presidente di questa Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia della sentenza di appello, non ravvisando i presupposti dell'invocata tutela provvisoria.

3. – Nel presente giudizio di revocazione si è quindi costituito il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Si è altresì costituita la Crematorio di Firenze s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, nella qualità di operatore economico subentrato all'associazione temporanea di imprese aggiudicataria del project financing, indetto dal Comune, per la realizzazione del



nuovo forno crematorio. Anche essa ha domandato la reiezione del ricorso per revocazione.

Entrambe le parti resistenti hanno peraltro preliminarmente eccepito, in rito, l'inammissibilità del ricorso per revocazione, sostenendo che le censure della ricorrente interesserebbero profili in diritto della controversia e costituirebbero un surrettizio tentativo di rimettere in discussione circostanze controverse sulle quali la sentenza di appello si sarebbe già pronunciata.

4. – Dopo un primo scambio di difese tra le parti, in vista della decisione dell'incidente cautelare, la Sezione, con ordinanza 11 novembre 2022, n. 5299, ha respinto la domanda di sospensiva, ritenendo, prima facie, non sussistenti i dedotti profili di erroneità in fatto della sentenza impugnata, suscettibili di positivo apprezzamento in sede di revocazione.

5. – In vista della pubblica discussione del merito, tutte le parti hanno svolto difese, anche nella forma delle reciproche repliche, ciascuna insistendo in ordine alle proprie argomentazioni e alle proprie richieste. Alla pubblica udienza del 16 novembre 2023, dopo ampia discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. – Il ricorso per revocazione è inammissibile.

Come ritenuto da costante giurisprudenza (per tutte, ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, sentenza n. 5607 del 2020; Id., sez. IV, sentenza n. 8428 del 2021; questa sez. V, sentenza n. 7958 del 2023), il giudizio di revocazione si compone di una fase rescindente e di una fase rescissoria riferite entrambe alla sentenza impugnata, e va quindi deciso in modo unitario, sicché la domanda di revocazione deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva. A pena di inammissibilità, pertanto, deve sussistere l'errore di fatto che vizia la sentenza impugnata e che, facendo positivamente concludere la fase rescindente, consente al giudice di passare all'esame di quella rescissoria.

Nel caso di specie, nessuna delle argomentazioni spese nel ricorso fa emergere alcun profilo attinente ad eventuali errori di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello, esauendosi, piuttosto, come correttamente eccepito dalle parti resistenti, nella mera contestazione delle ragioni giuridiche che fondano la sentenza n. 5447 del 2022 ovvero nella riproposizione di punti controversi sui quali la sentenza stessa si è già pronunciata.

6.1. – Tanto è a dirsi, anzitutto, quanto alle censure sviluppate nel primo motivo del ricorso per revocazione, avente ad oggetto un presunto errore di fatto circa l'effettivo oggetto della concessione del 1884.

A detta della ricorrente, tale concessione non aveva previsto, come obbligatoria, la realizzazione di un forno

crematorio, o area crematoria, e di un cinerario; piuttosto, il titolo si riferiva ad una pluralità di oggetti ed ammetteva la mera possibilità di tali realizzazioni, elemento che sarebbe sfuggito alla percezione del Collegio.

Si tratta, tuttavia, di un punto che era controverso tra le parti e sul quale la sentenza n. 5447 del 2022 ha ampiamente statuito, affermando che l'"oggetto esclusivo" di detta concessione si riferiva all'uso "per la erezione dell'Ara a Forno crematorio ed annessi", con previsione "che la realizzazione di tali manufatti e di un cinerario avvenissero a spese del concessionario, senza oneri per l'Amministrazione". La sentenza ha anche aggiunto: "È, dunque, evidente che oggetto della concessione è costituito dalla sola attività di cremazione, al cui fine Socrem doveva realizzare sull'area un forno crematorio e un cinerario per la conservazione delle ceneri. Il tempio è stato realizzato da Socrem in diritto di superficie, su terreno demaniale concessole in uso dal Comune: quindi, la stessa era titolare di un diritto superficie insistente su suolo cimiteriale appartenente al demanio comunale e, come tale, inalienabile".

6.2. – Per quanto attiene al secondo motivo del ricorso per revocazione, occorre premettere che, a giudizio della ricorrente, la sentenza di appello sarebbe incorsa in un errore di fatto circa la percezione del contenuto di precedenti delibere comunali, la n. 7 del 2011 e la n. 33 del 2012, le quali, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza, non avrebbero affatto dichiarato la decadenza dalla concessione perpetua.

Si tratta, tuttavia, di una censura che, a ben vedere, investe le argomentazioni in diritto della sentenza oggetto di revocazione, la quale – proprio prendendo le mosse dalle delibere comunali, indicate dalla ricorrente – ha argomentato il venir meno della concessione per effetto della soppressione del "nesso causale" che la sorreggeva. Nell'affermare ciò, la sentenza ha correttamente percepito il contenuto di quelle delibere, evidenziando come esse rimarcassero la cessazione ope legis della concessione nel nuovo quadro normativo discendente dalle previsioni dell'art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001.

La sentenza, del resto, nella parte iniziale del Diritto, ha riportato le previsioni letterali della delibera comunale n. 7 del 2011, in particolare il passaggio in cui, in essa, con riguardo al servizio pubblico di cremazione, si rilevava la cessazione ope legis della gestione in capo alla So.Crem. e si prendeva atto del fatto che, "per le ragioni riportate nella parte narrativa, il suddetto servizio è intrinsecamente incompatibile con una pluralità di gestori e ne è indispensabile, invece, una gestione in esclusiva accentrata in un unico soggetto, cui occorre affidare,



pertanto, il servizio stesso”; e ha anche riportato le previsioni letterali della successiva delibera comunale n. 33 del 2012, precisando che in essa veniva stabilito “1) di ribadire ...l’incompatibilità del servizio pubblico di cremazione con il regime della libera iniziativa economica privata e, conseguentemente, di confermare il mantenimento del regime di esclusiva del servizio, per le motivazioni di cui alla propria deliberazione n. 7/2011”.

Nel richiamare un passaggio della propria precedente sentenza n. 7836 del 2019, intercorsa tra le parti, la Sezione, con la sentenza di appello che forma oggetto del presente giudizio di revocazione, ha inoltre ricordato che il Comune di Firenze, proprio con le due menzionate delibere del 2011 e del 2012, aveva regolato il rapporto con So.Crem. “in via meramente temporanea, nel presupposto che tale rapporto fosse destinato a durare solo sino alla definizione del project financing ovvero, comunque, sino all’individuazione del ‘nuovo soggetto gestore’ del servizio; con le deliberazioni comunali, gravate con motivi aggiunti, n. 7/2011 e n. 33/2012, ha ribadito tale temporaneità, facendo espresso riferimento, rispettivamente, al ‘già individuato’ gestore unico del servizio pubblico e al contratto di concessione e al ‘regime di esclusiva’ che il Comune intendeva imprimere al servizio pubblico aggiudicato”. La sentenza, dunque, ha evidenziato come, proprio in virtù anche di quelle delibere, “era chiara la volontà dell’Amministrazione [...] di assorbire il servizio già svolto da Socrem in quello aggiudicato all’ATI, tant’è che, coerentemente, il contratto di concessione stipulato con quest’ultima il 27 luglio 2005 ha previsto la cessazione delle cremazioni nel preesistente tempio crematorio in concomitanza con l’avvio di operatività del nuovo”.

Alla luce di ciò, è evidente che la sentenza n. 5447 del 2022 – in ciò pronunciandosi su un aspetto controverso tra le parti – ha escluso, in radice, la tesi ora propugnata dalla ricorrente, secondo la quale le delibere comunali del 2011 e del 2012 non avrebbero fatto cessare la concessione; ed infatti, la sentenza ha chiarito che, proprio in virtù di quelle delibere, la gestione del servizio rimaneva in capo alla So.Crem. solo per il periodo transitorio, in attesa dell’insediamento del nuovo gestore individuato all’esito della procedura di project financing, fermo tuttavia restando che tale concessione doveva ritenersi ormai caducata per effetto del nuovo quadro normativo.

6.3. – Ancora, per quanto riguarda il terzo motivo del ricorso per revocazione, la ricorrente ha lamentato un ulteriore errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza n. 5447 del 2022, con riferimento, questa volta, alla

produzione dell’effetto estintivo automatico ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001.

Secondo la tesi della ricorrente, la sentenza di appello non avrebbe considerato l’attuale vigenza della concessione del 1884, come affermata da varie autorità pubbliche e come discendente da analoghe vicende riguardanti altre e diverse concessioni di cui è titolare la stessa So.Crem. presso altri Comuni italiani.

Si tratta, tuttavia, di una critica che, di nuovo, investe la struttura giuridica delle argomentazioni della sentenza, rimproverandole di non aver considerato ulteriori elementi che, in diritto, avrebbero dovuto condurre all’apprezzamento della tesi propugnata dall’appellante. Il complessivo tenore della motivazione, spesa dalla sentenza di appello, svela che simili elementi non potevano trovare alcun avallo, rimanendo assorbente la ragione, indicata dal Collegio, facente leva sulla caducazione automatica della concessione del 1884 per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 2, della legge n. 130 del 2001 che ha mutato, in radice, il regime applicabile alla gestione del servizio di cremazione.

6.4. – Il presunto errore di fatto, lamentato con il quarto motivo del ricorso per revocazione, parimenti non è apprezzabile nell’impianto della sentenza n. 5447 del 2022.

Asserisce la ricorrente che il Collegio avrebbe male percepito il contenuto dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Firenze e rilasciata dal Comune di Firenze, nel 2014, in favore della stessa So.Crem., volta ad assentire interventi di ammodernamento dell’impianto che non risultava a norma rispetto ai limiti di inquinamento atmosferico. L’atto di autorizzazione ambientale avrebbe potuto essere rilasciato solo nei confronti di un “soggetto legittimato da un rapporto concessorio in essere”: pertanto, a giudizio della ricorrente, il fatto stesso del suo rilascio starebbe a comprovare che, nella prospettiva del Comune, la concessione in favore di So.Crem. non era affatto da intendersi venuta meno.

In contrario, va tuttavia osservato che il menzionato titolo ambientale non conferma affatto, neanche implicitamente, il perdurare della concessione del 1884 e che, di conseguenza, non è dato rinvenire alcun errore di fatto nella sentenza impugnata. Quel titolo, piuttosto, è stato rilasciato in favore di So.Crem., pur a fronte della già riconosciuta cessazione automatica della concessione, solo perché So.Crem., come già evidenziato poc’anzi, manteneva ancora transitoriamente, sulla base delle menzionate delibere comunali del 2011 e del 2012, la gestione del forno crematorio, il quale andava dunque messo a norma sotto l’aspetto ambientale.



6.5. – Con il quinto motivo del ricorso per revocazione la ricorrente lamenta un ulteriore errore di fatto, rimproverando alla sentenza di appello di aver affermato che “le opere che accedono al terreno realizzate in regime di diritto di superficie vengono acquisite per accessione dal Comune proprietario del suolo”, laddove, invece, a suo dire, “tale statuizione [...] confligge con lo stesso provvedimento impugnato che non la dispone”.

In contrario, va rilevato che il provvedimento impugnato in primo grado – ossia, l’atto di ingiunzione del Comune di Firenze del 9 giugno 2020, n. 143646 – aveva ordinato alla ricorrente di “rendere libero da persone e/o cose l’immobile destinato a Tempio Crematorio all’interno del Cimitero di Trespiano, in vista della cessazione del diritto di superficie che interessa tale immobile e della conseguente acquisizione per accessione di esso al patrimonio comunale”. Nessun errore di fatto, né alcuna svista percettiva, è dunque imputabile alla sentenza di appello che ha correttamente valutato il contenuto dispositivo della diffida del Comune.

6.6. – Non sono infine ravvisabili le omissioni di pronuncia che, con il sesto motivo del ricorso per revocazione, vengono addebitate alla sentenza n. 5447 del 2022.

La ricorrente rinviene dette omissioni proprio come conseguenza degli errori di fatto dedotti con i precedenti motivi, i quali avrebbero minato il ragionamento logico-giuridico del Giudice d’appello, conducendolo a non avvedersi della sussistenza di profili di censura ritualmente presentati. Tuttavia, come emerge dalle precedenti conclusioni, gli errori di fatto – dai quali sarebbe derivata l’ulteriore conseguenza dell’omessa pronuncia – non sono affatto ravvisabili, onde non possono apprezzarsi neppure i profili di omessa pronuncia lamentati dalla ricorrente.

Analogamente, le questioni di legittimità costituzionale che So.Crem. aveva sollecitato al Collegio – e che sono riportate nell’ultimo motivo del ricorso per revocazione, con modalità espositive del tutto generiche e tali da non far appieno comprendere il reale spessore delle questioni poste – paiono trovare adeguata ed esaustiva risposta nella parte della sentenza impugnata che ha giudicato manifestamente infondata la questione incentrata sulla dedotta violazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza, cui in questa sede può farsi rinvio.

Deve ricordarsi, in proposito, che l’errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una

censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente, dalla lettura della sentenza, che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione; non costituisce motivo di revocazione per omessa pronuncia il fatto che il giudice non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni poste dalla parte, essendo a tal fine sufficiente che lo stesso abbia esaminato comunque tutti i motivi di ricorso o di appello (in tal senso, della Sezione, di recente, sentenza n. 5789 del 2023).

7. – In definitiva, nessuno dei presunti errori in fatto è ravvisabile nella sentenza gravata, onde il ricorso non supera la fase rescissoria ed è, come tale, inammissibile.

Va qui ribadito, come più volte chiarito dalla Sezione, che l’errore di fatto deducibile per revocazione, di cui all’art. 395, numero 4), c.p.c., deve derivare da un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato e comunque attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (in termini, da ultimo, della Sezione, cfr. la sentenze n. 7344 e n. 7958 del 2023, che richiamano anche Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1644, nonché, di questa sez. V, la decisione 3 aprile 2018, n. 2037). Requisiti, come detto, nella specie non ravvisabili.

8. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore di ciascuna delle parti resistenti, per un totale di euro 8.000,00 (ottomila/00) a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando,

Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore di ciascuna delle parti resistenti, per un totale di euro 8.000,00 (ottomila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.





www.argema.net

PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FUNEBRI E CIMITERIALI

LASTRE

Lastra di chiusura loculi
in fibra di cemento
Dimensioni: cm 80x80x0,8sp



KIT PER LOCULI AERATI

Vaschetta Sottovas
per la raccolta dei liquami
Dimensioni: cm 210x63,5x5,5h

Thanos Fungel
polvere assorbente a
base enzimatica per
il trattamento dei
liquami organici



Filtro Argema
omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049
per il trattamento dei gas



Cemsac-Rec
impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 215x90
Portata: kg 150



SACCHI RECUPERO

Cemsac-Ny
impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 230x90
Portata: kg 150

SACCHI BIODEGRADABILI

Biocap
impermeabili e compostabili al 100%
per trasporto e cremazione
Dimensioni: cm 230x90
spessore μ m 75



CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
info@argema.net • 333-2704333

Documentazione

L.R. Emilia-Romagna: possibilità di conservazione delle urne cinerarie anche in ambiti extra cimiteriali

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2403 del 03/07/2024

Si informano gli associati che la regione Emilia-Romagna ha approvato la legge 14 giugno 2024, n. 7, recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo”, pubblicata sul [BURER n. 182 del 14.06.2024](#)

Tale legge, al Capo VIII “Disposizioni in materia funeraria”, dispone delle modifiche ed integrazioni alla [L.R. n. 19 del 29 luglio 2004](#) (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria). Di seguito si illustrano i contenuti di interesse:

- L’art. 27 prevede l’inserimento del comma 4 bis all’art. 4 della L.R. 19/2004 ai sensi del quale “*i cinerari, quali strutture deputate alla raccolta e conservazione di urne cinerarie, sono realizzabili anche da parte di soggetti privati, autorizzati a norma dell’articolo 6, all’esterno delle aree cimiteriali, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 bis.*”
- L’art. 28 integra l’art. 6, comma 1 lett. b) della L.R. 19/2004 attribuendo ai Comuni le funzioni autorizzative in merito al funzionamento e alla realizzazione dei cinerari.
- L’art. 29 inserisce nella L.R. 19/2004 l’art. 14 bis relativo alla “Localizzazione urbanistica delle

strutture per il commiato e dei cinerari” ai sensi del quale il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all’ubicazione (co. 1) e sono da considerarsi idonei anche “gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l’ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto” (co. 2); in ogni caso anche per i cinerari “*valgono i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all’articolo 14, comma 5*” (co. 3). Si prevede infine l’obbligo di conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali (co. 4) e che “*in caso di cessazione dell’attività, l’impresa funeraria ha l’obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto.*” (co. 5).

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)



Documentazione

Statistiche sulle cremazioni effettuate in Italia nel 2023 e proiezioni di mortalità

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2427 del 06/08/2024

La scrivente Federazione da diversi anni effettua – come noto – una raccolta sistematica di dati statistici sullo sviluppo della cremazione in Italia in rapporto alla mortalità registrata dall'ISTAT, che sono di riferimento per Enti nazionali ed internazionali, nonché per studiosi del settore.

Dalle stime effettuate è scaturita la fotografia della situazione italiana per pratiche funebri, che si rappresenta attraverso gli allegati alla presente circolare, di seguito elencati:

Allegato 1 – Dati di mortalità 2023 (ISTAT) e stima delle scelte della popolazione in materia di sepoltura di feretri o ricorso alla cremazione (stime Utilitalia SEFIT). Previsioni decennali di mortalità elaborate da ISTAT

Allegato 2 – Cremazioni dei cadaveri effettuate nel 2023, distinte per singolo impianto, per regione e per ripartizione geografica

Allegato 3 – Dettaglio regionale delle cremazioni, sia di cadaveri che di resti mortali, effettuate negli anni 2022 e 2023, dati assoluti e percentuali

Allegato 4 – Tabella riepilogativa dello sviluppo della cremazione di cadaveri in Italia, dal 1995 al 2023

Allegato 5 – Elenco dei crematori in funzione nel 2023, comprensivi dei riferimenti di contatto, aggiornati con le modifiche segnalate dai gestori (per cambio di telefono o indirizzo)

Si chiede gentilmente di comunicarci eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni presenti nella documentazione in allegato (che è aggiornata con i moduli di rilevamento pervenuti al 25 luglio 2024), in modo da costituire una base dati aggiornata a disposizione di tutti gli interessati.

In particolare, si specifica che il rilevamento è basato sui dati trasmessi da 79 crematori su 91 esistenti (operativi o non operativi) nel 2023; per i crematori

inattivi per l'intero anno si è convenzionalmente indicata 1 cremazione di cadavere, mentre per quelli che non hanno risposto al rilevamento i dati sono stati stimati. Di seguito si riporta una breve illustrazione dei fenomeni rilevabili da tali dati statistici.

Mortalità

L'anno 2023 è caratterizzato da una forte riduzione di mortalità rispetto ai tre anni precedenti, con un avvicinamento ai valori di decessi del trend medio annuo ante pandemia (media 2015-2019=645.620), visto che si sono registrati a consuntivo 660.600 decessi in base ai dati ISTAT, aggiornati alla data di elaborazione della presente circolare.

Si segnala inoltre una differenza numericamente significativa tra le proiezioni di mortalità stimate dell'ISTAT per il 2023 e la realtà, probabilmente influenzate dall'anomalia data dagli eventi pandemici non ancora incorporati (l'anno passato) negli algoritmi di calcolo previsionale statistico dell'ISTAT.

In **Allegato 1**, l'andamento di mortalità è rilevabile in dettaglio dall'analisi che si è condotta per singola provincia, rapportando la mortalità del 2023 a quella del periodo ante pandemico (media 2015/2019).

Con gradazioni tendenti al rosso sono indicati i valori di mortalità che si discostano con un incremento sempre maggiore rispetto allo storico pre-pandemico; al contrario con gradazioni tendenti al verde sono indicate quelle che sempre meno si discostano. Queste considerazioni hanno consigliato di ridurre la stima previsionale SEFIT della mortalità 2024 a 660.000 unità, contro la stima ISTAT di medio termine tarata attorno alle 670.000 unità (si veda lo [scenario mediano](#)) e che già incorpora le modifiche agli algoritmi previsionali per tener conto dell'anomalia di decessi connessa al Covid e al post Covid.



I dati del primo semestre 2024, che registrano una mortalità ancor più bassa rispetto alle più recenti stime, se non variati per effetto di ondate di calore particolarmente intense nel periodo estivo, potrebbero determinare un ulteriore calo di decessi a consuntivo 2024.

In **Allegato 1** si potrà quindi esaminare:

- a) l'andamento storico di mortalità residente per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 distinto per regione, in base ai dati ISTAT noti al momento della redazione della presente circolare;
- b) l'andamento di mortalità nelle varie province, rapportata ai valori medi pre-pandemici;
- c) la mortalità totale italiana 2023 rapportata allo sviluppo totale delle cremazioni di cadaveri e alla sua incidenza percentuale rispetto alla popolazione media, nonché la stima delle scelte di sepoltura alternative;
- d) la stima ISTAT di medio termine delle previsioni attese di mortalità negli anni dal 2024 al 2033, profondamente mutata rispetto a quella elaborata da ISTAT negli anni passati.

Crematori e cremazioni

Nel 2023 risultano autorizzati ed operanti in Italia n. 91 impianti di cremazione (gli stessi del 2022).

In questi impianti, nel 2023, si sono effettuate 252.075 cremazioni di cadaveri (259.915 nel 2022).

A tali valori sono da sommare 44.210 cremazioni di resti mortali nel 2023 (a fronte di 45.986 nel 2022).

Pertanto, nei crematori italiani si è effettuato nel 2023 un totale di 296.285 cremazioni (305.901 nel 2022).

La cremazione di resti mortali è variata di poco rispetto all'anno precedente (-1.776) e, per l'anno 2023, incide per poco meno del 15% sul totale delle cremazioni effettuate.

Nel prosieguo si farà riferimento, salvo diversa specificazione, alle sole cremazioni di cadaveri.

Le cremazioni di cadaveri effettuate in Italia nel corso del 2023 sono diminuite del 3,0% rispetto all'anno precedente, con un decremento numerico corrispondente a 7.840 unità.

Tuttavia, se si considera il forte calo di mortalità nel 2023 rispetto all'anno precedente (-7,41% pari a -52.899 morti annui) e che non sono stati realizzati nuovi impianti, possiamo dire che la cremazione è aumentata percentualmente come scelta delle famiglie, e senza crescita di nuovi impianti, segno del

consolidarsi della scelta di questa pratica funebre da parte della popolazione, a scapito soprattutto della tumulazione.

Difatti l'incidenza della cremazione sul totale dei decessi passa dal 36,43% del 2022 al 38,16% nel 2023. Si è sempre più vicini all'anno nel quale registrare il sorpasso della scelta della cremazione rispetto a quella della tumulazione, che potrebbe essere già nel 2024 o nel 2025.

L'aumento in termini di percentuale sul totale di mortalità è dovuto principalmente alla sensibile crescita della cremazione al Nord, nel Sud e isole (in particolare Sicilia).

Si conferma che le regioni dove la crescita è più accentuata sono quelle con una maggiore dotazione di impianti (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana). Si segnala poi la buona *performance* dei crematori della Campania, per l'effetto di traboccamento soprattutto da Lazio, Sicilia, Puglia e Basilicata.

Ma è in Sicilia che si avverte un forte incremento di cremazioni per effetto della messa in funzione di due nuovi impianti e dell'ancora parziale ripresa del servizio a Palermo.

Si segnala che le cremazioni di alcune regioni sono numericamente influenzate da apporti di domanda inevasa proveniente da altri territori, attualmente sottodotati di impianti, come le regioni Puglia, Lazio e Sicilia, o privi di impianti come Abruzzo, Basilicata e Molise.

I dati noti ISTAT (al momento della stesura della circolare) concernenti la popolazione residente media nel 2023, anno in cui si sono registrati 660.600 decessi, permettono di calcolare il tasso grezzo di mortalità riferito alla popolazione residente del 11,2 per mille.

Quindi l'incidenza della cremazione registrata e stimata sul totale delle sepolture, per l'anno 2023, è del 38,16%, con un incremento in termini percentuali del +1,7%, rispetto al dato 2022 (36,43%).

Nel 2023, così come negli anni precedenti, le città in cui viene effettuato il maggior numero assoluto di cremazioni sono generalmente le città metropolitane.

Si evidenziano i seguenti aspetti:

- una leggera sovra-dotazione di impianti in talune zone (in particolare in Piemonte);
- l'approvazione o la messa allo studio di piani regionali di coordinamento dei crematori, pur in estremo



ritardo rispetto ai tempi previsti dalla L. 30 marzo 2001, n. 130, e con impostazioni differenziate:

- congelamento della situazione esistente, laddove vi è già una certa diffusione degli impianti (Liguria, Toscana);
- un deciso incremento del numero di nuovi crematori da realizzare (Campania);
- l'avvio di numerose pratiche per la realizzazione di impianti nel Centro e Sud Italia, in buona parte bloccati dal rifiuto, spesso immotivato, delle popolazioni interessate dalle nuove localizzazioni (fenomeno cosiddetto *NYMBY, not in my back yard*) e un conseguente rallentamento dell'installazione di nuovi impianti;
- l'adozione in alcune regioni di norme che hanno temporaneamente bloccato la realizzazione di altri impianti oltre gli esistenti o creato barriere legislative all'ingresso di nuovi soggetti;
- le ondate pandemiche, in particolare la prima, hanno evidenziato l'estrema vulnerabilità degli impianti di cremazioni con un solo forno e, meritoriamente, diverse città stanno aumentando il numero di forni per ciascun impianto (spesso si punta ad un minimo di 2 forni autonomi nello stesso impianto, proprio per garanzie di continuità del servizio);
- la nuova organizzazione gestionale degli impianti e il numero maggiore di forni in servizio ha permesso sia di garantire adeguati *standard* di cremazione di cadaveri al decesso, sia di procedere alla cremazione di importanti quantità di resti mortali (fenomeno decisamente italiano, principalmente per la nota incongruenza del sistema di tumulazione stagna); si pensi che la cremazione di resti mortali nel 2019 è stata stimata in 38.000 unità, mentre nel 2023 si è ormai su valori dell'ordine di 44.210, con una tendenza all'aumento per almeno i prossimi due decenni;
- la cremazione non solo è la pratica funebre maggioritaria e la scelta normale in ampie zone d'Italia, ma sta crescendo sempre più nel Centro e nel Sud a causa di carenze di posti feretro e per economicità del costo complessivo di un funerale;
- l'attivazione di *services* per trasporto feretri, cioè operatori specializzati nel trasferimento, principalmente se non esclusivamente, di feretri e/o contenitori di resti mortali da certi territori in altri dove si possono ottenere tempi di effettuazione del servizio

più contenuti e talvolta sconti tariffari o variazione di qualità del servizio; si tratta di una tendenza che purtroppo incide significativamente anche sulle statistiche rilevate, poiché il rilevamento statistico SEFIT Utilitalia è basato sui luoghi di effettuazione della cremazione e non sui luoghi di provenienza dei defunti;

- il rafforzamento operativo di alcuni impianti, con l'affiancamento a linea/linee già esistente/i di nuove linee, favorito anche dal rifiuto di nuove localizzazioni di impianti;
- l'attenzione a soluzioni per ottenere risparmi energetici degli impianti e un aumento delle capacità di auto produzione di energia elettrica (fotovoltaica o per cascami energetici del crematorio);
- la necessità, talvolta stimolata pure dalle indicazioni di normative regionali, di garantire standard minimi di deposito sia per feretri sia per resti mortali, con soluzioni refrigerate;
- la creazione di *network* organizzati di gestori di impianti di cremazione, che possono contare non su un singolo crematorio, ma su una rete di questi.

In conclusione, nel 2023 si sono registrate o stimate nel nostro Paese 296.285 cremazioni (tra cadaveri e resti mortali), svolte in 91 impianti, dotati di un numero stimato di 159 forni.

La media di cremazioni per impianto (autorizzato) nel 2023 è la seguente:

- Cremazione di cadaveri2.770 (2.856 nel 2022);
- Cremazione di resti mortali486 (505 nel 2022);
- Cremazioni totali.....3.256 (3.362 nel 2022).

Laddove pervenissero, da parte dei gestori di crematori per i quali si sono stimate le cremazioni, i dati effettivamente registrati per l'anno 2023 (e precedenti, se del caso) sarà nostra cura provvedere a diffondere le relative rettifiche.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)



ALLEGATO 1

**Dati di mortalità (ISTAT). Scelte della popolazione in materia di sepoltura di feretri o ricorso alla cremazione (stime Utilitalia SEFIT).
Proiezioni di mortalità in Italia a medio termine**

Andamento storico di mortalità residente per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 distinto per regione, su base dati ISTAT

[DATI STORICI]

Regione \ Ripartizione	Media 2015-19	2020	2021	2022	2023
Piemonte	53.748	66.054	56.683	58.817	53.508
Valle d'Aosta	1.481	1.849	1.533	1.531	1.369
Lombardia	99.749	136.249	108.437	111.930	103.244
Bolzano	4.447	5.458	5.053	5.222	4.551
Trento	5.100	6.626	5.502	5.442	5.150
Veneto	49.573	57.836	54.088	55.468	50.761
Friuli-Venezia Giulia	14.774	16.617	16.930	15.875	14.533
Liguria	22.108	25.827	22.699	23.892	21.400
Emilia-Romagna	50.903	59.665	55.609	54.961	50.950
Toscana	44.311	48.135	47.754	48.855	43.957
Umbria	10.545	11.131	11.581	11.606	10.729
Marche	17.863	20.123	19.910	19.620	17.619
Lazio	58.928	62.161	63.779	63.643	60.951
Abruzzo	15.353	16.296	16.657	16.756	15.605
Molise	3.897	4.127	4.465	4.281	3.897
Campania	55.518	59.425	61.748	61.284	57.509
Puglia	39.835	44.650	47.190	44.607	42.950
Basilicata	6.493	6.839	7.008	7.119	6.580
Calabria	20.517	21.331	23.111	22.902	21.582
Sicilia	53.639	56.753	60.513	59.164	55.192
Sardegna	16.836	18.994	18.785	20.524	18.563
Nord	301.885	376.181	326.534	333.138	305.466
Centro	131.647	141.550	143.024	143.724	133.256
Mezzogiorno	212.087	228.415	239.477	236.637	221.878
Italia	645.620	746.146	709.035	713.499	660.600



Andamento di mortalità nelle varie province, rapportata ai valori medi pre-pandemici

Fonte: Elaborazioni Euroact WEB srl su dati ISTAT, per www.funerali.org													
Provincia	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale anno
Torino	-2%	-5%	-4%	9%	2%	-3%	-4%	5%	2%	3%	12%	14%	2%
Vercelli	-3%	-17%	-7%	0%	6%	-25%	-18%	10%	2%	-6%	18%	17%	-2%
Novara	-11%	-2%	-7%	5%	-10%	-15%	-12%	2%	-4%	-1%	8%	22%	-2%
Cuneo	-6%	-10%	-8%	1%	-9%	-11%	-10%	-2%	1%	-8%	8%	11%	-4%
Asti	-11%	-10%	-7%	-7%	-9%	-9%	-23%	3%	6%	-6%	-11%	6%	-7%
Alessandria	-12%	-3%	-5%	2%	-18%	-9%	-15%	7%	-6%	-2%	-1%	14%	-4%
Aosta	-8%	-2%	-19%	-9%	-19%	-8%	-26%	5%	-12%	-18%	12%	17%	-8%
Imperia	12%	-4%	-16%	-4%	-2%	-17%	4%	16%	8%	1%	13%	7%	1%
Savona	-7%	-10%	-4%	13%	-14%	-14%	-12%	20%	-4%	-7%	18%	6%	-1%
Genova	-8%	0%	-6%	-3%	-2%	-10%	-9%	-10%	-5%	-14%	-2%	12%	-5%
La Spezia	-6%	4%	-3%	-12%	2%	-3%	-6%	-3%	5%	-12%	-5%	-6%	-4%
Varese	-5%	2%	-3%	10%	5%	-7%	-4%	2%	11%	-1%	14%	17%	3%
Como	-6%	0%	-2%	-3%	-3%	7%	-7%	1%	3%	0%	15%	10%	1%
Sondrio	-3%	-10%	-15%	-16%	-18%	15%	-7%	-1%	-3%	22%	20%	25%	0%
Milano	-3%	0%	1%	2%	2%	-5%	-6%	12%	5%	2%	17%	20%	4%
Bergamo	2%	1%	-5%	12%	3%	4%	-5%	5%	8%	10%	17%	18%	6%
Brescia	-7%	-4%	-7%	4%	1%	2%	-3%	2%	6%	2%	11%	19%	2%
Pavia	-3%	-2%	0%	3%	4%	6%	-13%	6%	1%	-4%	7%	20%	2%
Cremona	-7%	-15%	-10%	2%	1%	-2%	-3%	-2%	5%	6%	10%	16%	0%
Mantova	-5%	7%	-3%	8%	-6%	-3%	-2%	13%	10%	17%	7%	22%	5%
Bolzano/Bozen	1%	-6%	0%	-6%	-5%	8%	-3%	10%	10%	-2%	11%	11%	2%
Trento	-2%	-6%	-11%	3%	-3%	3%	-6%	2%	5%	12%	-1%	15%	1%
Verona	1%	1%	-2%	1%	3%	-1%	1%	11%	1%	5%	4%	19%	4%
Vicenza	-6%	-4%	5%	-2%	2%	-5%	1%	-3%	-5%	-3%	17%	25%	2%
Belluno	-10%	-14%	0%	-7%	-20%	-7%	-5%	-5%	-14%	-13%	13%	17%	-5%
Treviso	2%	-2%	-2%	2%	-2%	3%	-11%	-6%	11%	7%	23%	23%	4%
Venezia	-2%	-7%	-3%	7%	7%	-1%	1%	-4%	1%	6%	5%	18%	2%
Padova	-3%	-5%	-2%	4%	4%	11%	1%	-4%	-2%	3%	16%	28%	4%
Rovigo	-10%	-15%	-7%	-13%	8%	-18%	-9%	-2%	9%	-5%	2%	10%	-5%
Udine	-4%	-17%	-14%	-1%	2%	-9%	-12%	-2%	-2%	-3%	9%	17%	-3%
Gorizia	-16%	-7%	-11%	5%	-10%	7%	-8%	-8%	3%	-10%	23%	15%	-2%
Trieste	4%	-3%	11%	-1%	-1%	-19%	-12%	-6%	-12%	-4%	1%	9%	-2%
Piacenza	-13%	-6%	-5%	-1%	-12%	1%	-7%	13%	0%	8%	5%	12%	-1%
Parma	-6%	-3%	-3%	-7%	-6%	-10%	-8%	5%	-7%	-9%	10%	3%	-3%
Reggio nell'Emilia	-4%	-8%	-1%	2%	-5%	-2%	-2%	0%	3%	-13%	4%	18%	-1%
Modena	2%	0%	-8%	5%	1%	1%	9%	4%	3%	-1%	22%	27%	5%
Bologna	-4%	-4%	-8%	5%	-4%	-2%	-1%	0%	-1%	-4%	9%	8%	-1%
Ferrara	-5%	5%	-14%	-5%	-7%	-14%	-6%	-18%	-15%	-5%	8%	18%	-5%
Ravenna	-2%	0%	-8%	1%	7%	-6%	-3%	-4%	3%	-8%	17%	19%	1%
Forlì-Cesena	-7%	13%	-9%	-6%	-3%	-3%	9%	8%	4%	8%	5%	4%	2%
Pesaro e Urbino	-3%	-8%	-10%	-3%	-6%	-8%	8%	11%	2%	3%	2%	9%	0%
Ancona	-10%	-1%	4%	-10%	-3%	-11%	1%	-7%	4%	-5%	10%	19%	-1%
Macerata	-9%	4%	-9%	-2%	-12%	6%	-1%	-7%	12%	-7%	-7%	6%	-3%
Ascoli Piceno	2%	2%	-3%	-13%	-10%	-8%	-2%	-6%	-10%	1%	4%	10%	-3%
Massa-Carrara	-7%	2%	-11%	-9%	11%	8%	-2%	6%	6%	0%	13%	4%	1%
Lucca	-7%	-2%	1%	5%	-2%	-1%	-11%	-7%	0%	-11%	1%	12%	-2%
Pistoia	-3%	9%	-5%	9%	2%	-2%	1%	11%	4%	-11%	10%	30%	4%
Firenze	-7%	-4%	-6%	4%	-9%	-9%	-2%	0%	-3%	-9%	3%	8%	-3%
Livorno	-5%	3%	2%	2%	-10%	-3%	-6%	1%	-8%	-10%	2%	18%	-1%
Pisa	-7%	3%	3%	-9%	0%	-5%	-6%	-5%	-4%	-3%	9%	16%	-1%



Fonte: Elaborazioni Euroact WEB srl su dati ISTAT, per www.funerali.org													
Provincia	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	totale anno
Arezzo	-4%	8%	-8%	1%	7%	5%	-3%	-4%	5%	-6%	4%	20%	2%
Siena	-10%	-3%	-20%	3%	1%	-1%	-3%	-11%	-7%	-3%	-1%	-7%	-5%
Grosseto	-1%	8%	3%	1%	-4%	-6%	-8%	7%	6%	9%	1%	8%	2%
Perugia	-1%	10%	-11%	-8%	2%	-5%	-11%	4%	5%	2%	9%	10%	1%
Terni	8%	13%	-7%	-3%	-6%	13%	20%	-7%	10%	-11%	17%	12%	5%
Viterbo	0%	1%	-6%	-11%	-8%	-7%	6%	8%	2%	0%	-7%	18%	-1%
Rieti	-7%	2%	1%	8%	-3%	-7%	3%	-10%	-4%	4%	16%	19%	1%
Roma	0%	9%	2%	4%	2%	0%	9%	-1%	7%	-3%	-1%	9%	3%
Latina	5%	14%	-2%	0%	8%	9%	20%	16%	11%	2%	18%	25%	10%
Frosinone	-2%	9%	-3%	-1%	3%	6%	11%	-3%	4%	-9%	1%	9%	2%
Caserta	6%	14%	9%	15%	4%	10%	13%	4%	3%	7%	8%	8%	8%
Benevento	-3%	8%	6%	10%	-1%	-9%	6%	-10%	-8%	-13%	-13%	-7%	-3%
Napoli	-2%	10%	0%	6%	2%	4%	16%	-2%	4%	-2%	3%	10%	4%
Avellino	-1%	6%	2%	3%	-8%	-2%	-2%	-16%	-4%	-4%	-5%	9%	-2%
Salerno	-3%	15%	-5%	4%	1%	-2%	9%	2%	9%	0%	1%	10%	3%
L'Aquila	-4%	-13%	1%	4%	-6%	1%	13%	-3%	-6%	-12%	-5%	10%	-2%
Teramo	-6%	0%	-1%	-7%	1%	-1%	15%	1%	-2%	-11%	3%	16%	0%
Pescara	-12%	3%	4%	13%	6%	4%	17%	6%	-7%	-2%	-4%	4%	2%
Chieti	1%	8%	-6%	3%	2%	3%	5%	-6%	6%	2%	12%	24%	4%
Campobasso	-5%	10%	-8%	-1%	-6%	-2%	12%	-16%	15%	-4%	4%	8%	0%
Foggia	0%	5%	-7%	4%	14%	-5%	19%	-9%	2%	-4%	8%	6%	3%
Bari	5%	12%	5%	7%	10%	4%	31%	12%	9%	1%	4%	17%	10%
Taranto	9%	22%	-5%	11%	2%	-2%	23%	4%	13%	5%	10%	17%	9%
Brindisi	-4%	20%	2%	12%	14%	-1%	29%	5%	12%	15%	7%	24%	11%
Lecce	5%	9%	8%	7%	5%	0%	30%	6%	3%	1%	0%	11%	7%
Potenza	-7%	-4%	-3%	2%	-1%	0%	16%	-8%	0%	-10%	9%	14%	1%
Matera	9%	9%	7%	-8%	10%	-5%	22%	-11%	2%	-11%	-5%	13%	3%
Cosenza	0%	6%	1%	6%	0%	-2%	31%	5%	7%	-1%	3%	22%	6%
Catanzaro	-10%	5%	-7%	7%	4%	4%	22%	3%	1%	3%	-5%	3%	2%
Reggio Calabria	0%	4%	-7%	5%	4%	0%	27%	-2%	4%	-1%	8%	12%	4%
Trapani	6%	11%	5%	-11%	-1%	-3%	26%	-3%	8%	-1%	0%	8%	4%
Palermo	13%	9%	-7%	0%	-6%	-2%	29%	4%	2%	3%	-2%	3%	4%
Messina	1%	3%	-1%	-2%	-7%	-6%	26%	-11%	8%	2%	-5%	17%	2%
Agrigento	0%	8%	-7%	-6%	-3%	7%	34%	1%	7%	-17%	-13%	1%	1%
Caltanissetta	-3%	-5%	-10%	-7%	4%	-9%	24%	-22%	1%	-8%	-8%	-2%	-4%
Enna	3%	-13%	0%	5%	-9%	-3%	24%	-9%	-3%	-7%	3%	-2%	-1%
Catania	-4%	7%	-9%	1%	2%	-1%	50%	4%	1%	-3%	0%	7%	4%
Ragusa	5%	22%	-14%	-4%	3%	6%	31%	3%	-6%	4%	-4%	0%	4%
Siracusa	0%	7%	10%	6%	-1%	4%	20%	6%	1%	2%	-2%	5%	5%
Sassari	11%	8%	18%	11%	13%	7%	13%	9%	11%	7%	1%	9%	10%
Nuoro	10%	4%	-5%	-13%	-2%	8%	28%	7%	19%	-8%	-11%	9%	4%
Cagliari	11%	13%	10%	16%	5%	12%	23%	4%	24%	14%	14%	11%	13%
Pordenone	-4%	-9%	-3%	-4%	9%	-4%	4%	10%	10%	-1%	14%	9%	2%
Isernia	-16%	11%	-8%	-5%	-3%	-20%	4%	8%	-1%	1%	11%	14%	-2%
Oristano	12%	5%	1%	15%	12%	6%	8%	-5%	2%	5%	19%	17%	8%
Biella	-2%	-6%	-9%	9%	-9%	-4%	-5%	10%	-15%	-9%	3%	13%	-2%
Lecco	1%	-1%	7%	4%	3%	-15%	-9%	1%	15%	-7%	26%	18%	3%
Lodi	-10%	-15%	-7%	2%	-3%	10%	-14%	3%	-2%	14%	13%	10%	-1%
Rimini	-8%	21%	2%	-5%	-4%	-4%	-3%	3%	5%	-6%	3%	15%	2%
Prato	5%	-17%	3%	-2%	2%	-4%	-2%	6%	11%	-8%	-1%	6%	0%
Crotone	3%	13%	-1%	1%	9%	-4%	33%	-4%	27%	-9%	30%	21%	9%
Vibo Valentia	0%	7%	-8%	14%	-9%	4%	31%	15%	2%	-2%	9%	5%	5%
Verbano-Cusio-Osso	4%	-8%	-5%	2%	-1%	-1%	5%	3%	3%	12%	9%	19%	3%
Monza e della Brianza	6%	4%	10%	10%	3%	6%	-6%	14%	12%	2%	11%	22%	8%
Fermo	-9%	6%	-8%	2%	-6%	-5%	-4%	-10%	12%	6%	0%	9%	-1%
Barletta-Andria-Trani	6%	12%	-2%	-4%	5%	5%	35%	2%	8%	5%	-2%	14%	6%
Sud Sardegna	9%	11%	12%	6%	1%	7%	38%	26%	24%	2%	11%	13%	13%
Italia	-2%	2%	-2%	2%	0%	-2%	6%	2%	3%	-1%	6%	13%	2%



Mortalità totale italiana rapportata allo sviluppo totale delle cremazioni di cadaveri e alla sua incidenza percentuale rispetto alla popolazione media

Dati di mortalità	Anno 2023	Anno 2022
Popolazione residente media	58.993.475	58.940.425
Mortalità residente	660.600	713.499
Tasso grezzo di mortalità	11,20‰	12,11‰

Propensione alla cremazione in Italia	Anno 2023	Anno 2022	C2023-C2022
Cremazioni cadaveri	252.075	259.915	-7.840
Tasso cremazione	38,16%	36,43%	+1,73%

-3,0% ⁽¹⁾

Stima delle scelte di sepoltura alternative

	2023 previsioni originarie		2023 stime dati effettivi	
Inumazione	115.200	19,00%	115.605	17,50%
Tumulazione feretro	320.000	45,00%	292.920	44,34%
Cremazione cadavere	204.800	36,00%	252.075	38,16%
	680.000	100,00%	660.600	100,00%

- 2,85% ⁽²⁾

2024 previsioni		
Inumazione	125.400	19,00%
Tumulazione feretro	270.600	41,00%
Cremazione cadavere	264.000	40,00%
	660.000	100,00%

-0.09% ⁽³⁾

Stima ISTAT di medio termine delle previsioni attese di mortalità negli anni dal 2024 al 2033 in Italia

Anno	Scenario mediano
2024	670.215
2025	679.053
2026	687.229
2027	694.793
2028	701.627
2029	707.721
2030	712.901
2031	717.269
2032	721.490
2033	725.182

⁽¹⁾ Variazione sull'anno precedente.
⁽²⁾ Variazione di mortalità dell'effettivo sul previsto con rettifiche da stime cremazioni e valutazioni per le tumulazioni.
⁽³⁾ Variazione di morti su anno precedente.



ALLEGATO 2**Cremazioni dei cadaveri effettuate nel 2023, distinte per singolo impianto, per regione e per ripartizione geografica**

N.B.	% C2023 incidenza percentuale delle cremazioni svolte nell'anno considerato (2023) nei confronti del totale dello stesso anno per l'intero Paese
	Varia% 23/22 variazione del dato dell'ultimo anno di uno stesso crematorio rispetto all'anno precedente
	Valori stimati per i crematori di: Albosaggia, Carpanzano, Castel Volturno, Cesena, Domicella, La Spezia (2023), Livorno (2023), Messina, Montecorvino Pugliano, Napoli, Palermo, Perugia (2023), Carpanzano, Castel Volturno, Cesena, Delia, Domicella, Messina, Montecorvino Pugliano, Napoli, Palermo

Cremazione di soli cadaveri anno 2023, con confronto anno precedente**[CREMATORI IN ORDINE ALFABETICO]**

Impianto	N. C2023	% C2023	N. C2022	% C2022	N. C23-C22	Varia% 23/22
Acqui Terme	1.123	0,45%	1.396	0,54%	- 273	-19,56%
Albosaggia	6.800	2,70%	7.199	2,77%	- 399	-5,54%
Aosta	896	0,36%	954	0,37%	- 58	-6,08%
Arezzo	914	0,36%	899	0,35%	15	1,67%
Ascoli Piceno	678	0,27%	659	0,25%	19	2,88%
Asti	660	0,26%	671	0,26%	- 11	-1,64%
Bagno a Ripoli	2.044	0,81%	2.027	0,78%	17	0,84%
Bari	2.090	0,83%	1.982	0,76%	108	5,45%
Bergamo	5.812	2,31%	7.182	2,76%	- 1.370	-19,08%
Biella	336	0,13%	1	0,00%	335	33500,00%
Bologna	12.137	4,81%	10.275	3,95%	1.862	18,12%
Bolzano	2.191	0,87%	2.451	0,94%	- 260	-10,61%
Bra	1.982	0,79%	2.433	0,94%	- 451	-18,54%
Brescia	4.584	1,82%	5.275	2,03%	- 691	-13,10%
Busto Arsizio	888	0,35%	1.085	0,42%	- 197	-18,16%
Cagliari	1.960	0,78%	2.201	0,85%	- 241	-10,95%
Carpanzano	6.500	2,58%	4.700	1,81%	1.800	38,30%
Carrara	1.663	0,66%	1.425	0,55%	238	16,70%
Castel Volturno	2.000	0,79%	2.100	0,81%	- 100	-4,76%
Cava dei Tirreni	1.120	0,44%	1.231	0,47%	- 111	-9,02%
Cervignano del Friuli	3.085	1,22%	3.473	1,34%	- 388	-11,17%
Cesena	2.950	1,17%	2.200	0,85%	750	34,09%
Cinisello Balsamo	1.458	0,58%	1	0,00%	1.457	145.700,00%
Civitavecchia	2.102	0,83%	2.109	0,81%	- 7	-0,33%
Como	688	0,27%	1.817	0,70%	- 1.129	-62,14%
Conegliano	1.798	0,71%	2.131	0,82%	- 333	-15,63%
Copparo	2.387	0,95%	2.449	0,94%	- 62	-2,53%
Cremona	3.048	1,21%	2.611	1,00%	437	16,74%
Delia	2.464	0,98%	1.500	0,58%	964	64,27%
Domicella	8.000	3,17%	9.500	3,66%	- 1.500	-15,79%
Domodossola	2.290	0,91%	2.545	0,98%	- 255	-10,02%
Faenza	1.102	0,44%	1.733	0,67%	- 631	-36,41%
Fano	2.589	1,03%	2.637	1,01%	- 48	-1,82%
Ferrara	2.467	0,98%	2.868	1,10%	- 401	-13,98%
Firenze (Silve)	5.606	2,22%	6.071	2,34%	- 465	-7,66%
Firenze (Socrem)	486	0,19%	547	0,21%	- 61	-11,15%
Foggia	1.707	0,68%	1.674	0,64%	33	1,97%
Gemona del Friuli	2.449	0,97%	3.140	1,21%	- 691	-22,01%
Genova Socrem	6.619	2,63%	7.277	2,80%	- 658	-9,04%



Impianto	N. C2023	% C2023	N. C2022	% C2022	N. C23-C22	Varia% 23/22
Grosseto	2.090	0,83%	1.601	0,62%	489	30,54%
La Maddalena	1	0,00%	1	0,00%	-	0,00%
La Spezia	1.000	0,40%	1.142	0,44%	- 142	-12,43%
Livorno	3.200	1,27%	3.450	1,33%	- 250	-7,25%
Lodi	1.223	0,49%	1.161	0,45%	62	5,34%
Magliano Alpi	1.327	0,53%	1.572	0,60%	- 245	-15,59%
Mantova	5.033	2,00%	5.596	2,15%	- 563	-10,06%
Mappano di Caselle	3.198	1,27%	3.427	1,32%	- 229	-6,68%
Massa	460	0,18%	484	0,19%	- 24	-4,96%
Messina	1.500	0,60%	1.940	0,75%	- 440	-22,68%
Milano	11.236	4,46%	12.209	4,70%	- 973	-7,97%
Misterbianco	2.516	1,00%	2.400	0,92%	116	4,83%
Modena	4.091	1,62%	4.515	1,74%	- 424	-9,39%
Molinella	1.753	0,70%	1.582	0,61%	171	10,81%
Montecorvino Pugliano	4.000	1,59%	4.500	1,73%	- 500	-11,11%
Napoli	4.500	1,79%	5.000	1,92%	- 500	-10,00%
Novara	886	0,35%	894	0,34%	- 8	-0,89%
Olbia	668	0,27%	1.388	0,53%	- 720	-51,87%
Padova	4.572	1,81%	5.165	1,99%	- 593	-11,48%
Palermo	600	0,24%	1	0,00%	599	59.900,00%
Parma	2.457	0,97%	2.770	1,07%	- 313	-11,30%
Pavia	7.105	2,82%	3.809	1,47%	3.296	86,53%
Perugia	1.900	0,75%	1.585	0,61%	315	19,87%
Piacenza	2.121	0,84%	2.178	0,84%	- 57	-2,62%
Pisa	2.386	0,95%	2.180	0,84%	206	9,45%
Piscina	4.305	1,71%	4.473	1,72%	- 168	-3,76%
Pistoia	435	0,17%	650	0,25%	- 215	-33,08%
Ravenna	1.656	0,66%	1.452	0,56%	204	14,05%
Reggio Emilia	1.968	0,78%	1.801	0,69%	167	9,27%
Rimini	2.033	0,81%	2.537	0,98%	- 504	-19,87%
Roma	16.604	6,59%	16.756	6,45%	- 152	-0,91%
S. Benedetto del Tronto	1.256	0,50%	1.584	0,61%	- 328	-20,71%
Sanremo	1.397	0,55%	301	0,12%	1.096	364,12%
Sassari	1.868	0,74%	867	0,33%	1.001	115,46%
Savona	650	0,26%	1.096	0,42%	- 446	-40,69%
Serravalle Scrivia	2.881	1,14%	3.771	1,45%	- 890	-23,60%
Siena	761	0,30%	953	0,37%	- 192	-20,15%
Spinea	1.871	0,74%	2.058	0,79%	- 187	-9,09%
Torino	5.110	2,03%	5.588	2,15%	- 478	-8,55%
Trecate	4.422	1,75%	6.004	2,31%	- 1.582	-26,35%
Trento	2.522	1,00%	2.620	1,01%	- 98	-3,74%
Treviso	2.352	0,93%	2.139	0,82%	213	9,96%
Trieste	2.014	0,80%	2.174	0,84%	- 160	-7,36%
Udine	1.108	0,44%	800	0,31%	308	38,50%
Valenza	3.617	1,43%	4.145	1,59%	- 528	-12,74%
Varese	3.909	1,55%	4.476	1,72%	- 567	-12,67%
Venezia Isola S. Michele	782	0,31%	817	0,31%	- 35	-4,28%
Venezia Marghera	1.269	0,50%	1.607	0,62%	- 338	-21,03%
Verbania	612	0,24%	950	0,37%	- 338	-35,58%
Verona	2.836	1,13%	3.052	1,17%	- 216	-7,08%
Vicenza	2.808	1,11%	2.714	1,04%	94	3,46%
Viterbo	1.533	0,61%	1.551	0,60%	- 18	-1,16%
Totale complessivo	252.075	100,00%	259.915	100,00%	- 7.840	-3,02%



[DATO REGIONALE]

Regioni	N. C2023	% C2023	N. C2022	% C2022	N. C23-C22	Varia% 23/22
Calabria	6.500	2,58%	4700	1,81%	1.800	38,30%
Campania	19.620	7,78%	22331	8,59%	- 2.711	-12,14%
Emilia-Romagna	37.122	14,73%	36360	13,99%	762	2,10%
Friuli-Venezia Giulia	8.656	3,43%	9587	3,69%	- 931	-9,71%
Lazio	20.239	8,03%	20416	7,85%	- 177	-0,87%
Liguria	9.666	3,83%	9816	3,78%	- 150	-1,53%
Lombardia	51.784	20,54%	52421	20,17%	- 637	-1,22%
Marche	4.523	1,79%	4880	1,88%	- 357	-7,32%
Piemonte	32.749	12,99%	37870	14,57%	- 5.121	-13,52%
Puglia	3.797	1,51%	3656	1,41%	141	3,86%
Sardegna	4.497	1,78%	4457	1,71%	40	0,90%
Sicilia	7.080	2,81%	5841	2,25%	1.239	21,21%
Toscana	20.045	7,95%	20287	7,81%	- 242	-1,19%
Trentino-Alto Adige	4.713	1,87%	5071	1,95%	- 358	-7,06%
Umbria	1.900	0,75%	1585	0,61%	315	19,87%
Valle d'Aosta	896	0,36%	954	0,37%	- 58	-6,08%
Veneto	18.288	7,25%	19683	7,57%	- 1.395	-7,09%
Totale complessivo	252.075	100,00%	259.915	100,00%	- 7.840	-3,02%

Rapporto cremazione cadaveri rispetto alla mortalità residente anno 2023

Regione	Incidenza %
Calabria	30,1%
Campania	34,1%
Emilia-Romagna	72,9%
Friuli-Venezia Giulia	59,6%
Lazio	33,2%
Liguria	45,2%
Lombardia	50,2%
Marche	25,7%
Piemonte	61,2%
Puglia	8,8%
Sardegna	24,2%
Sicilia	12,8%
Toscana	45,6%
Trentino-Alto Adige	48,6%
Umbria	17,7%
Valle d'Aosta	65,4%
Veneto	36,0%
Italia valore medio	38,2%

(*) Si evidenzia come la percentuale rapporti cremazioni eseguite in una regione indipendentemente dal luogo di provenienza.



ALLEGATO 3**Dettaglio regionale delle cremazioni, sia di cadaveri che di resti mortali,
effettuate negli anni 2022 e 2023****[DATI ASSOLUTI E PERCENTUALI]****Cremazioni regionali anni 2023 e 2022 per Ripartizione geografica, distinte per cadaveri e resti mortali
[DATI ASSOLUTI]**

Zona	N. C2023	N. C2022	C23-C22	N. R2023	N. R2022	R23-R22	N. CR2023	N. CR2022	CR23-CR22
Centro	46.707	47.168	- 461	6.407	6.948	- 541	53.114	54.116	- 1.002
Lazio	20.239	20.416	- 177	1.496	1.688	- 192	21.735	22.104	- 369
Marche	4.523	4.880	- 357	1.899	1.697	202	6.422	6.577	- 155
Toscana	20.045	20.287	- 242	2.662	3.135	- 473	22.707	23.422	- 715
Umbria	1.900	1.585	315	350	428	- 78	2.250	2.013	237
Isole	11.577	10.298	1.279	714	699	15	12.291	10.997	1.294
Sardegna	4.497	4.457	40	436	481	- 45	4.933	4.938	- 5
Sicilia	7.080	5.841	1.239	278	218	60	7.358	6.059	1.299
NordEst	68.779	70.701	- 1.922	16.121	16.677	- 556	84.900	87.378	- 2.478
Emilia Romagna	37.122	36.360	762	11.548	11.419	129	48.670	47.779	891
Friuli Ven. Giulia	8.656	9.587	- 931	795	1.096	- 301	9.451	10.683	- 1.232
Trentino A.A.	4.713	5.071	- 358	371	561	- 190	5.084	5.632	- 548
Veneto	18.288	19.683	- 1.395	3.407	3.601	- 194	21.695	23.284	- 1.589
NordOvest	95.095	101.061	- 5.966	18.948	19.619	- 671	114.043	120.680	- 6.637
Liguria	9.666	9.816	- 150	975	891	84	10.641	10.707	- 66
Lombardia	51.784	52.421	- 637	10.960	11.289	- 329	62.744	63.710	- 966
Piemonte	32.749	37.870	- 5.121	6.842	7.277	- 435	39.591	45.147	- 5.556
Valle d'Aosta	896	954	- 58	171	162	9	1.067	1.116	- 49
Sud	29.917	30.687	- 770	2.020	2.043	- 23	31.937	32.730	- 793
Calabria	6.500	4.700	1.800	200	100	100	6.700	4.800	1.900
Campania	19.620	22.331	- 2.711	1.037	1.071	- 34	20.657	23.402	- 2.745
Puglia	3.797	3.656	141	783	872	- 89	4.580	4.528	52
Totale complessivo	252.075	259.915	- 7.840	44.210	45.986	- 1.776	296.285	305.901	- 9.616

**Cremazioni regionali anno 2023 per Ripartizione geografica e distinte per cadaveri e resti mortali
[DATI PERCENTUALI]**

Zona	% C2023	% C2022	% R2023	% R2022	% CR2023	% CR2022
Centro	18,53%	18,15%	14,49%	15,11%	17,93%	17,69%
Lazio	8,03%	7,85%	3,38%	3,67%	7,34%	7,23%
Marche	1,79%	1,88%	4,30%	3,69%	2,17%	2,15%
Toscana	7,95%	7,81%	6,02%	6,82%	7,66%	7,66%
Umbria	0,75%	0,61%	0,79%	0,93%	0,76%	0,66%
Isole	4,59%	3,96%	1,62%	1,52%	4,15%	3,59%
Sardegna	1,78%	1,71%	0,99%	1,05%	1,66%	1,61%
Sicilia	2,81%	2,25%	0,63%	0,47%	2,48%	1,98%
NordEst	27,29%	27,20%	36,46%	36,27%	28,65%	28,56%
Emilia Romagna	14,73%	13,99%	26,12%	24,83%	16,43%	15,62%
Friuli Ven. Giulia	3,43%	3,69%	1,80%	2,38%	3,19%	3,49%
Trentino A.A.	1,87%	1,95%	0,84%	1,22%	1,72%	1,84%
Veneto	7,25%	7,57%	7,71%	7,83%	7,32%	7,61%
NordOvest	37,72%	38,88%	42,86%	42,66%	38,49%	39,45%
Liguria	3,83%	3,78%	2,21%	1,94%	3,59%	3,50%
Lombardia	20,54%	20,17%	24,79%	24,55%	21,18%	20,83%
Piemonte	12,99%	14,57%	15,48%	15,82%	13,36%	14,76%
Valle d'Aosta	0,36%	0,37%	0,39%	0,35%	0,36%	0,36%
Sud	11,87%	11,81%	4,57%	4,44%	10,78%	10,70%
Calabria	2,58%	1,81%	0,45%	0,22%	2,26%	1,57%
Campania	7,78%	8,59%	2,35%	2,33%	6,97%	7,65%
Puglia	1,51%	1,41%	1,77%	1,90%	1,55%	1,48%
Totale complessivo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



ALLEGATO 4**Tabella riepilogativa dello sviluppo della cremazione di cadaveri in Italia,
dal 1995 al 2023**

Anno	Cremazioni	Impianti	% su decessi	Decessi	Incr. % anno	Diff. %
1995	15.436	31	2,78%	555.203	28,6%	0,6%
1996	18.334	31	3,29%	557.756	18,8%	0,5%
1997	21.233	32	3,76%	564.679	15,8%	0,5%
1998	23.941	32	4,15%	576.911	12,8%	0,4%
1999	27.487	34	4,81%	570.928	14,8%	0,7%
2000	30.167	35	5,38%	560.241	9,8%	0,6%
2001	34.758	36	6,34%	548.254	15,2%	1,0%
2002	38.691	36	6,94%	557.393	11,3%	0,6%
2003	42.909	38	7,32%	586.468	10,9%	0,4%
2004	43.834	39	8,02%	546.658	2,2%	0,7%
2005	48.196	43	8,50%	567.304	10,0%	0,5%
2006	53.013	44	9,50%	557.892	10,0%	1,0%
2007	58.554	45	10,26%	570.801	10,5%	0,8%
2008	63.611	45	10,87%	585.126	8,6%	0,6%
2009	71.898	50	12,15%	591.663	13,0%	1,3%
2010	77.379	53	13,17%	587.488	7,6%	1,0%
2011	87.871	56	14,81%	593.404	13,6%	1,6%
2012	101.842	58	16,62%	612.883	15,9%	1,8%
2013	110.712	63	18,43%	600.744	8,7%	1,8%
2014	117.959	67	19,71%	598.364	6,5%	1,3%
2015	137.168	70	21,18%	647.571	16,3%	1,5%
2016	141.556	75	23,01%	615.261	3,2%	1,8%
2017	170.903	79	26,33%	649.061	20,7%	3,3%
2018	183.146	83	28,93%	633.133	7,2%	2,6%
2019	194.669	85	30,68%	634.432	6,3%	1,8%
2020	247.840	87	33,22%	746.146	27,3%	2,5%
2021	244.186	89	34,44%	709.035	-1,5%	1,2%
2022	259.915	91	36,43%	713.499	6,4%	2,0%
2023	252.075	91	38,16%	660.600	-3,0%	1,7%



ALLEGATO 5

Elenco dei crematori italiani in funzione nel 2023

	IMPIANTI DI CREMAZIONE	TEL.	FAX
1.	ACQUI TERME c/o Civico Cimitero, Via Cassarogna, 15011 Acqui Terme AL	0144.726226	0144.720315
2.	ALBOSAGGIA c/o Tempio Crematorio Lombardo, Via Monaci 12 E, 23010 Albosaggia SO	0342.200116	0342.517848
3.	AOSTA c/o Civico Cimitero, Via Piccolo San Bernardo 77, 11100 Aosta	0165.553878 0165.300566	0165.216870 0165.367515
4.	AREZZO c/o Cimitero Urbano di Arezzo, Via Gamurrini, 52100 Arezzo	0575.21178	0575.21178
5.	ASCOLI PICENO c/o Civico Cimitero, Borgo Solestà, 63100 Ascoli Piceno	0736.298594 0736.298567	0736.298591
6.	ASTI c/o Tempio Crematorio, Viale Don Bianco 34, 14100 Asti	0141.434771	0141.434770
7.	BAGNO A RIPOLI c/o Cimitero privato di Ponte A Ema, Via Chiantigiana 109, 50012 Bagno a Ripoli FI	347.7177087	055-646172
8.	BARI c/o Cimitero Monumentale, Via Francesco Crispi 257, 70123 Bari	080.5776364 080.5776263	080.5744713
9.	BERGAMO c/o Civico Cimitero, Viale Ernesto Pirovano 21, 24125 Bergamo	035.240711	035.4131533
10.	BIELLA c/o Cimitero Urbano, Viale dei Tigli, 13900 Biella	015.403083	015.8400286
11.	BOLOGNA c/o Cimitero di Borgo Panigale, Viale Emilio Lepido 60, 40132 Bologna	051.6150835 051.6150836	051.6150837
12.	BOLZANO c/o Cimitero Oltrisarco, Via Maso della Pieve 7, 39100 Bolzano	0471.407819	0471.279456
13.	BRA c/o Civico Cimitero, Piazzale Boglione, 12042 Bra CN	0172.421627 0172.430023	0172.424130
14.	BRESCIA c/o Civico Cimitero, Località S. Eufemia, 25100 Brescia	030.3361932 335.7455534	030.336429
15.	BUSTO ARSIZIO c/o Cimitero Monumentale, 21052 Busto Arsizio VA	0332.825391	0332.825399
16.	CAGLIARI c/o Cimitero S. Michele, Piazza dei Castellani, 09122 Cagliari	070.281620	070.272910
17.	CARPANZANO c/o Tempio Crematorio, Via Tozzarello Pietà snc, 87050 Carpanzano CS	0984.1577694	0984.1800134
18.	CARRARA c/o Cimitero di Turigliano, Viale XX Settembre 173, 54033 Avenza Carrara MS	0585.1925155	0585.844355
19.	CASTEL VOLTURNO c/o Nuovo Cimitero, Strada provinciale 333, Km 4+000, 81030 Castel Volturno CE	0823.1444264	
20.	CAVA DEI TIRRENI c/o Cimitero comunale, Via Cimitero 1, 84013 Cava dei Tirreni SA	089.4456112	089.4456770
21.	CERVIGNANO DEL FRIULI c/o Cimitero di Muscoli, Via Carnia, 33052 Cervignano del Friuli UD	0431.34007	0431.371891
22.	CESENA c/o Nuovo Cimitero Urbano, Piazzale Don Pasquino Borghi 180, 47522 Cesena FC	0547.663736	0547.664370
23.	CINISELLO BALSAMO c/o Cimitero Nuovo, Piazza dei Cipressi, 20092 Cinisello Balsamo MI	02.66023261	02.66011464
24.	CIVITAVECCHIA c/o Cimitero Nuovo, Via Braccianese Claudia 68, 00053 Civitavecchia RM	0766.041029	0766.1912065
25.	COMO c/o Cimitero Maggiore, Via Regina, 22100 Como	031.252313	031.252423
26.	CONEGLIANO c/o Civico Cimitero, Via San Giuseppe 34, 31015 Conegliano TV	366.7522780	
27.	COPPARO c/o Giardino della Cremazione, Cimitero Comunale, Via Certosa 13, 44034 Copparo FE	0532.864658	0532.870068
28.	CREMONA c/o Cimitero Monumentale, Via dei Cipressi 8, 26100 Cremona	0372.801077	
29.	DELIA c/o Cimitero Comunale, Strada provinciale 1, 93010 Delia CL	348.8306341	
30.	DOMICELLA c/o Cimitero Comunale, Via Cimitero, 83020 Domicella AV	333.4834201	081-0106333
31.	DOMODOSSOLA c/o Cimitero Comunale, Via al Bersaglio snc, 28845 Domodossola VB	0324.481988	0324.481988
32.	FAENZA c/o Cimitero dell'Osservanza, Viale Marconi 34, 48018 Faenza RA	0546.663760	0546.663244
33.	FANO c/o Cimitero dell'Ulivo, Via S. Biagio snc, 61032 Fano PU	0721-372455	0721-372403
34.	FERRARA c/o Cimitero Monumentale della Certosa, Via Borso 1, 44121 Ferrara	0532.230179	0532.207069
35.	FIRENZE c/o Cimitero Trespiano, Via Bolognese 461, 50139 Firenze Socrem	055.401233	055.4026907
36.	FIRENZE c/o Cimitero Trespiano, Via Bolognese 473, 50139 Firenze Silve spa	055.401372	055.401338
37.	FOGGIA c/o Cimitero di Foggia, Via Spreccacenero snc, 71121 Foggia	0881.778093	
38.	GEMONA DEL FRIULI c/o Cimitero di Via Sacra 30, 33013 Gemona del Friuli UD	0432.971736	0432.971736
39.	GENOVA c/o Cimitero Monumentale di Staglieno, Piazzale Resasco, 16129 Genova	010.593174	010.5962000
40.	GROSSETO c/o Cimitero di Sterpeto, Piazza Martiri delle Foibe Istriane snc, 58100 Grosseto	0564.1911329	0564.1911352
41.	LA MADDALENA c/o Civico Cimitero, Via Trinità, 07024 La Maddalena OT	0789.790656	0789.790660
42.	LA SPEZIA c/o Cimitero Urbano dei Boschetti, Via del Camposanto, 19100 La Spezia	0187.503345 0187.517570	0187.503026
43.	LIVORNO c/o Cimitero La Cigna, Via Don Aldo Mei 25, 57121 Livorno	0586.888431	0586.892307 0586.428324
44.	LODI c/o Cimitero Riolo, Ex S.S. Bergamina, 20075 Lodi	0371.409287	0371.409775
45.	MAGLIANO ALPI c/o Cimitero comunale di Sottano, Via Tomatis, 97/C, 12060 Magliano Alpi CN	0174.66535 0174.627678	0174.1972025
46.	MANTOVA c/o Cimitero Monumentale Borgo Angeli, Via Cremona, 46100 Mantova	800.412149	0376.319712
47.	MAPPANO c/o Civico Cimitero, Via Argentera, 10070 Mappano di Caselle Torinese TO	011.9968268	011.9968268



48.	MASSA c/o Cimitero Mirteto, Via Foce 31, 54100 Massa	0585.490573 0585.41780	0585.42293
49.	MESSINA c/o Gran Camposanto, Via Catania 118, 98124 Messina	090.2923370	
50.	MILANO c/o Cimitero Lambrate, Piazza Caduti e Dispersi in Russia 1, 20134 Milano	02.2640075 02.88465621	02.2640075
51.	MISTERBIANCO c/o Cimitero comunale, Piazza Del Carmine 1, 95045 Misterbianco CT	095.383836	
52.	MODENA c/o Cimitero San Cataldo, Strada S. Cataldo 80, 41123 Modena	059.828967	
53.	MOLINELLA c/o Cimitero Nuovo di Molinella, Via Provinciale Inferiore 21, 40062 Molinella BO	051.887160	051.6905246
54.	MONTECORVINO PUGLIANO c/o stabile fronte Civico Cimitero, 84090 Montecorvino Pugliano SA	089.801879	089.801879
55.	NAPOLI c/o Cimitero di Poggioreale, Via S. Maria del Pianto snc, 80144 Napoli	081.7956220	
56.	NOVARA c/o Cimitero Urbano, Via Curtatone 9, 28100 Novara	0321.402647	0321.403086
57.	OLBIA c/o Cimitero Nuovo Su Lizzu, Via Loiri snc, 07026 Olbia OT	0789.597038	0789.597038
58.	PADOVA c/o Cimitero Maggiore, Via del Cimitero 10, 35136 Padova	049.8712055 049.8726633	049.8710844
59.	PALERMO c/o Cimitero S. Maria dei Rotoli, Via Vergine Maria, 90100 Palermo	091.7403471 091.6173017	091.7403425 091.6173588
60.	PARMA c/o Tempio di Cremazione, Cimitero di Valera, Strada Valera di Sopra 115A, 43126 Parma	0521.290494	0521.950816
61.	PAVIA c/o Cimitero Maggiore, Via S. Giovannino, 27100 Pavia	0382.412816 0382.412817	0382.412826
62.	PERUGIA c/o Cimitero Monumentale, Via Enrico Dal Pozzo, 06100 Perugia	075.5775260	075.5775250
63.	PIACENZA c/o Cimitero Urbano, VII Reparto, Via Porta Puglia snc, 29121 Piacenza	0523.593511	0523.571385
64.	PISA c/o Civico Cimitero, Via Pietrasantina 36, 56100 Pisa	050.550654	050.562056
65.	PISCINA c/o Tempio Crematorio, Via della Rimembranza 30, 10060 Piscina TO	0121.570394	0121.571439
66.	PISTOIA c/o Cimitero Principale, Via dei Campi Santi snc, 51100 Pistoia	0573.1921503 327.8882001	0573.1915035
67.	RAVENNA c/o Civico Cimitero, Via del Cimitero 166, 48123 Ravenna	0544.451398	0544.451405
68.	REGGIO EMILIA c/o Cimitero di Coviolo, Via Fratelli Rosselli 53, 42100 Reggio Emilia	0522.456322	0522.456563
69.	RIMINI c/o Cimitero Monumentale, Piazzale Umberto Bartolani snc, 47921 Rimini	0541.741817	
70.	ROMA c/o Cimitero Flaminio, Via Flaminia 1144, 00189 Roma	06.492361	06.490538
71.	SANREMO c/o Cimitero Valle Armea, Via Armea 112 bis, 18038 Sanremo IM	0184.1955864 329.6581574	
72.	SAN BENEDETTO DEL TRONTO c/o Civico Cimitero, Via Gemitto 17, 63039 San Benedetto del Tronto AP	0735.757077 0735.592106	0735.593438
73.	SASSARI c/o Civico Cimitero, Viale Porto Torres, 07100 Sassari	079.260363	079.262504
74.	SAVONA c/o Cimitero Zinola, Via Quiliano, 17110 Savona	019.8310277	019.8310370
75.	SERRAVALLE SCRIVIA c/o Cimitero comunale, Via Gambarato 1, 15069 Serravalle Scrivia AL	0143.633827	
76.	SIENA c/o Cimitero Laterino, Strada Latrina, 53100 Siena	0577.247977	0577.42222
77.	SPINEA c/o Civico Cimitero, Via Matteotti 115, 30038 Spinea VE	041.7292565	041.7292560
78.	TORINO c/o Cimitero Monumentale, Corso Novara 147/b, 10138 Torino	011.2419332 011.2419334	011.2419345
79.	TRECATTE c/o Tempio Crematorio, Viale Cimitero 7, 28069 Treccate NO	0321.783553	0321.783598
80.	TRENTO c/o Tempio Crematorio, Via Giuseppe Giusti 2, 38122 Trento	0461.889590	
81.	TREVISO c/o Cimitero Santa Bona, Via G.B. Riccioli snc, 31100 Treviso	0422.212791	0422.212796
82.	TRIESTE c/o Cimitero S. Anna, Via dell'Istria 194, 34137 Trieste	040.7793813	040.7793804
83.	UDINE c/o Cimitero Urbano di San Vito, Via Martini 2, 33100 Udine	0432.271228 0432.271229	0432.271218
84.	VALENZA c/o Tempio Crematorio Valenzano Panta Rei, Strada Oche 1/C, 15048 Valenza AL	0131.947981	0131.947981
85.	VARESE c/o Cimitero Monumentale di Giubiano, Via Maspero 38, 21110 Varese	0332.255230	0332.255318
86.	VENEZIA c/o Cimitero S. Michele, Isola S. Michele, 30100 Venezia Socrem	041.5286869	041.5286869
87.	VENEZIA c/o Cimitero di Marghera, Via delle Querce 29, 30175 Venezia Veritas spa	041.7293178	041.7293180
88.	VERBANIA c/o Cimitero di Pallanza, Viale Rimembranze 1, 28922 Verbania	0323.556619	0323.557197
89.	VERONA c/o Cimitero Monumentale, Viale Caduti Senza Croce 4, 37133 Verona	045.8029911	
90.	VICENZA c/o Cimitero Maggiore, Via del Cimitero 14, 36100 Vicenza	0444.221644 0444.221647	0444.222524
91.	VITERBO c/o Cimitero San Lazzaro, Strada San Lazzaro 1, 01100 Viterbo	0761.250759	0761.250759





LA FORMAZIONE PROFESSIONALE a portata di click



soluzioni innovative
per i cimiteri

cimiteriale

transazione ecologica
per i crematori

cremazione



aggiornamenti
normativi

funebre



NON FERMARTI... FORMATI !

Documentazione

Pubblicazione Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, per rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale (End of Waste)

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2441 del 24/09/2024

Si informano gli associati che nella [GU Serie Generale n. 213 del 11-09-2024](#) è stato pubblicato il **Decreto 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”**.

Il Regolamento, che **entrerà in vigore il 26 settembre 2024**, stabilisce specifici criteri e condizioni in base ai quali i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione, demolizione e ad altri rifiuti inerti di origine minerale possono cessare di essere considerati rifiuti e diventare prodotti utilizzabili, in conformità con le normative europee sul concetto di “End of Waste” (cessazione della qualifica di rifiuto).

A riguardo sono indicati i criteri da rispettare ed in particolare:

1. **qualità e sicurezza del materiale:** Il materiale deve essere conforme a specifici standard di qualità, in particolare per quanto riguarda la composizione e la presenza di eventuali sostanze pericolose.

2. **processo di recupero:** I rifiuti devono essere sottoposti a un processo di recupero autorizzato, che garantisca il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento.
3. **impiego specifico:** Il materiale recuperato deve avere un impiego specifico e deve essere conforme alle norme tecniche applicabili per l’uso previsto (ad es. aggregati per costruzioni stradali, edilizia, ecc.).

Nel dispositivo in argomento, sono elencati, altresì, i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché altri rifiuti inerti di origine minerale che possono beneficiare del regime di cessazione della qualifica di rifiuto, a patto che soddisfino determinati requisiti di qualità e sicurezza. Sono definiti, infatti i processi di trattamento necessari atti a garantire la qualità dei materiali recuperati e l’assenza di rischi per l’ambiente e la salute umana. I materiali recuperati devono rispettare una serie di parametri tecnici, chimici e ambientali, che garantiscono la loro idoneità per specifici usi, come ad esempio il riutilizzo in ambito edilizio o nella costruzione di infrastrutture. A riguardo, il Regolamento impone l’obbligo di un controllo rigoroso della qualità dei materiali prodotti e questo include



analisi e test per verificare che i materiali rispettino i requisiti normativi.

I materiali che cessano di essere considerati rifiuti possono essere impiegati in vari settori, con l'obbligo di destinazione a usi specifici, come la produzione di calcestruzzo, il riempimento di cavità o il consolidamento di terreni. Il Regolamento prevede che i produttori di materiali recuperati forniscano una documentazione specifica che attesti la conformità dei prodotti ai requisiti di cessazione della qualifica di rifiuto e ne garantisca la tracciabilità lungo tutta la filiera.

Viene richiesto, infatti che i soggetti coinvolti nel processo di recupero, nonché gli utilizzatori finali del materiale, siano in possesso della specifica documentazione:

- Certificato di conformità: Un documento attestante che il materiale ha cessato di essere un rifiuto e che è conforme agli standard tecnici e alle norme di utilizzo.
- Dichiarazione del produttore: Il soggetto responsabile del processo di recupero deve fornire una

dichiarazione attestante che il materiale trattato rispetta tutte le condizioni stabilite dal Regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Per quanto di interesse del settore funerario, si evidenzia che nella Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato, allegata al decreto, si citano i codici EER **170107** e **170904** che sono usati anche nei cimiteri come specificato nella [Risoluzione Ministero Ambiente n. 1781](#) del 26/08/2009 – Informativa Nota ISPRA n. 31098 del 20/07/2009 ‘Rifiuti cimiteriali e rifiuti da crematori’.

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Per gli associati Utilitalia-SEFIT la presente circolare è presente sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



Documentazione

Valori tariffari massimi per la cremazione per l'anno 2025

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2455 del 24/10/2024

Con la presente si comunicano i limiti tariffari massimi per la cremazione, calcolati da Utilitalia-SEFIT, valevoli sul territorio nazionale **dal 1° gennaio 2025**, aggiornati sulla base delle previsioni di tasso di inflazione programmato, come variato nel tempo.

Il Dipartimento del Tesoro pubblica periodicamente il tasso d'inflazione programmata (TIP), che viene riportato nei documenti programmatici e in particolare nel Documento di economia e finanza (DEF) e, se necessario, aggiornato nella successiva nota di aggiornamento (NADEF). L'evoluzione passata del tasso di inflazione programmata e le revisioni più recenti sono reperibili sul sito ufficiale del MEF al seguente [link](#). Per facilità di lettura sono riportati anche nella tabella riassuntiva in **Allegato 1**.

Da quest'anno, la NADEF viene sostituita dal [Piano strutturale di bilancio](#) (PSB) che rappresenta la nuova forma assunta dal programma di finanza pubblica dopo la riforma della governance economica dell'Unione europea, approvata a fine 2023.

Nel PSB il tasso di inflazione programmata è rappresentato come "Deflatore dei consumi privati" che per l'anno 2025 è stato previsto nell'1,8%.

Per effetto delle variazioni riportate in Allegato 1, si è quindi aggiornata la base di calcolo storica su cui applicare poi l'incremento del tasso di inflazione programmata 2025. Questo perché, nella situazione congiunturale degli ultimi anni, il Governo adegua nel tempo l'inflazione tendenziale e l'inflazione prevista (talvolta con valori più alti e talaltra con valori più bassi), con aggiustamenti successivi.

Ciò premesso, il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 maggio 2006 diviene conseguentemente 1,4055271, determinando un livello tariffario massimo per la cremazione per il 2025 inferiore a quello del 2024.

Si rinvia all'**Allegato 2** per l'esatta dinamica degli incrementi di TIP considerati, come per i moltiplicatori rideterminati da Utilitalia-SEFIT con i criteri indicati nella Circolare SEFIT Utilitalia n. 185 del 13/11/2015.

Quindi le tariffe massime a far data dal 1° gennaio 2025 (con aliquota IVA al 22% laddove applicabile) sono le seguenti:

Tariffa massima	Imponibile	Iva (22%) *	Totale
Cadavere	597,28	131,40	728,68
Resti mortali	477,82	105,12	582,94
Parti Anatomiche	447,96	98,55	546,51
Feti	199,09	43,80	242,89
Dispersione	241,33	53,09	294,42

**IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè, laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva*

Si ricorda, inoltre, che si è ancora in attesa di definizione, da parte del Ministero dell'Interno, del riallineamento periodico tra inflazione reale e inflazione programmata (riallineamento da anni rimandato per effetto di provvedimenti specifici o per ritardo). Quando tale D.M. verrà emanato si procederà a comunicare le conseguenti variazioni.

La presente circolare ed il testo degli allegati in essa citati sono presenti, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Giordano Colarullo



ALLEGATO 1**Tasso d'inflazione programmato e prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
(F.O.I. - esclusi i tabacchi)**

Anno	Tasso di inflazione programmato (variazioni % in media d'anno)	Note	Prezzi al consumo F.O.I. - esclusi i tabacchi (variazioni % in media d'anno)	Scostamento (punti %)	
2025	1,8	(p)			(a) Il tasso di inflazione programmato per il 1995 è stato modificato in sede di "Relazione sull'andamento dell'economia nel 1994 e aggiornamento per le previsioni del 1995".
2024	1,0	(o)			(b) Il tasso di inflazione programmato per il 1999 è stato modificato in sede di "Relazione sull'andamento dell'economia nel 1998 e aggiornamento per le previsioni del 1999".
2023	5,6	(n)	5,4	-0,2	(c) Il tasso di inflazione programmato per il 2000 è stato modificato dall'1,2% al 2,3% in sede di "Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004" (giugno 2000).
2022	7,1	(m)	8,1	1,0	(d) I tassi programmati di inflazione per il periodo 2009-2010 sono stati rivisti in sede di "Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica" (aprile 2009).
2021	0,5	(l)	1,9	1,4	(e) Il tasso di inflazione programmato per il 2011 è stato modificato dall'1,5% al 2,0% in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza - Def 2011" (settembre 2011).
2020	-0,2	(k)	-0,3	-0,1	(f) Il tasso di inflazione programmato è stato rivisto dall'1,5% allo 0,2% per il 2014 e dall'1,5% allo 0,6% per il 2015 in sede di presentazione della "nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - Def 2014" (settembre 2014). Il tasso di inflazione programmato per il 2015 è stato rivisto dallo 0,6% allo 0,3% in sede di presentazione del "Documento di economia e finanza - Def 2015" (aprile 2015), e confermato nella "Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - Def 2015" (settembre 2015).
2019	1,2	(j)	0,5	-0,7	(g) Il tasso di inflazione programmato è stato rivisto dallo 0,3% allo 0,2% per il 2015 e dall'1,0% allo 0,2% per il 2016 in sede di presentazione del "Documento di economia e finanza - Def 2016" (aprile 2016), rispetto alla "nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - Def 2015" (settembre 2015).
2018	1,0	(i)	1,1	0,1	(h) Il tasso di inflazione programmato è stato rivisto dall'1,5% allo 0,9% per il 2017 in sede di presentazione della "Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - Def 2016" (settembre 2016) rispetto al "Documento di economia e finanza - Def 2016" (aprile 2016). In seguito è stato rivisto dallo 0,9% all'1,2% per il 2017 in sede di presentazione del "Documento di Economia e Finanza - Def 2017" (aprile 2017) rispetto alla "Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - Def 2016" (settembre 2016).
2017	1,2	(h)	1,1	-0,1	(i) Con la presentazione del Def 2017 (aprile 2017) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2018 pari all'1,7%, la cui stima è stata confermata anche in sede di Nota di Aggiornamento del Def (settembre 2017). Con la presentazione del successivo "Documento di Economia e Finanza - Def 2018" (aprile 2018) è stato rivisto il tasso di inflazione programmato per il 2018 all'1,0% dall'1,7 % della "nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - Def 2017" (settembre 2017).
2016	0,2	(g)	-0,1	-0,3	(j) Con la presentazione della NadeF 2018 (settembre 2018) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2019 pari all'1,2%.
2015	0,2	(g)	-0,1	-0,3	(k) Con la presentazione del DBP 2020 (ottobre 2019) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2020 pari allo 0,8%. Il tasso di inflazione programmata per il 2020 è stato rivisto dallo 0,8% al -0,2% con la presentazione del "Documento di Economia e Finanza - DEF 2020" (aprile 2020).
2014	0,2	(f)	0,2	-	(l) Con la presentazione della NADEF 2020 (ottobre 2020) è stato inserito il tasso di inflazione programmato per il 2021 pari a 0,5%.
2013	1,5		1,1	-0,4	(m) Con la presentazione della NADEF 2021 (settembre 2021) è stato inserito il tasso di inflazione programmata per il 2022 pari a 1,5%. Il tasso di inflazione programmata per il 2022 è stato rivisto dall'1,5% al 5,4% con la presentazione del "Documento di Economia e Finanza - DEF 2022" (aprile 2022). Con la pubblicazione della NADEF 2022 (settembre 2022), il tasso di inflazione programmata è stato rivisto al 7,1% dal 5,4%.
2012	1,5		3,0	1,5	(n) Con la presentazione della NADEF 2022 (settembre 2022) è stato inserito il tasso di inflazione programmata per il 2023 pari a 4,3%. Il tasso di inflazione programmata per il 2023 è stato rivisto dal 4,3% al 5,4% con la presentazione del "Documento di Economia e Finanza - DEF 2023" (aprile 2023). Con la pubblicazione della NADEF 2023 (settembre 2023), il tasso di inflazione programmata per il 2023 è stato rivisto al 5,6% dal 5,4%.
2011	2,0	(e)	2,7	0,7	(o) Con la pubblicazione della NADEF 2023 (settembre 2023), è stato inserito il tasso di inflazione programmata per il 2024 pari al 2,3%. Con la presentazione del "Documento di Economia e Finanza 2024 - DEF 2024" (aprile 2024), il tasso di inflazione programmata per il 2024 è stato rivisto al ribasso all'1,1 per cento dal 2,3 per cento.
2010	1,5		1,6	0,1	(p) Con la pubblicazione del "Piano Strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029" (settembre 2024), è stato inserito il tasso di inflazione programmata per il 2025 pari all'1,8%.
2009	0,7	(d)	0,7	-	
2008	1,7		3,2	1,5	
2007	2,0		1,7	-0,3	
2006	1,7		2,0	0,3	
2005	1,6		1,7	0,1	
2004	1,7		2,0	0,3	
2003	1,4		2,5	1,1	
2002	1,7		2,4	0,7	
2001	1,7		2,7	1,0	
2000	2,3	(c)	2,6	0,3	
1999	1,3	(b)	1,6	0,3	
1998	1,8		1,8	-	
1997	2,5		1,7	-0,8	
1996	3,5		3,9	0,4	
1995	4,2	(a)	5,4	1,2	
1994	3,5		3,9	0,4	
1993	3,5		4,2	0,7	
1992	4,5		5,4	0,9	
1991	5,8		6,4	0,6	
1990	5,0		6,1	1,1	
1989	5,8		6,6	0,8	
1988	4,5		5,0	0,5	
1987	4,0		4,6	0,6	
1986	6,0		6,1	0,1	
1985	7,0		8,6	1,6	
1984	10,0		10,6	0,6	
1983	13,0		15,0	2,0	
1982	16,0		16,3	0,3	

Fonte: Per i tassi effettivi: elaborazioni su dati Istat. Per i tassi programmati: documenti programmatici (RPP, RUEF, DPEF, DEF e Nota di aggiornamento del DEF, DPB)



ALLEGATO 2**Progressione ricalcolata dei moltiplicatori di aggiornamento
dei valori tariffari massimi per la cremazione**

	dpef	coeff
tariffa base D.M. 1/7/2002		1,0000000
tariffa dal 01/01/2003	1,4	1,0140000
tariffa dal 01/01/2004	1,7	1,0312380
tariffa dal 01/01/2005	1,6	1,0477378
tariffa dal 01/01/2006	1,7	1,0655494
tariffa base D.M. 16/5/2006		1,0000000
<i>tariffa dal 01/05 al 31/12/2006</i>	<i>1,7</i>	<i>1,0170000</i>
tariffa dal 01/01/2007	2,0	1,0373400
tariffa dal 01/01/2008	1,7	1,0549748
tariffa dal 01/01/2009	1,5	1,0707994
tariffa dal 01/01/2010	1,5	1,0868614
tariffa dal 01/01/2011	2,0	1,1085986
tariffa dal 01/01/2012	1,5	1,1252276
tariffa dal 1/1/2013	1,5	1,1421060
tariffa dal 1/1/2014	1,5	1,1592376
tariffa dal 1/1/2015	0,2	1,1615561
tariffa dal 1/1/2016	0,2	1,1638792
tariffa dal 1/1/2017	1,2	1,1778457
tariffa dal 1/1/2018	1,0	1,1896242
tariffa dal 1/1/2019	1,2	1,2038997
tariffa dal 1/1/2020	-0,2	1,2014919
tariffa dal 1/1/2021	0,5	1,2074993
tariffa dal 1/1/2022	7,1	1,2932318
tariffa dal 1/1/2023	5,6	1,3656528
tariffa dal 1/1/2024	1,1	1,3806750
tariffa dal 1/1/2025	1,8 ⁽¹⁾	1,4055271

⁽¹⁾ TIP calcolato in base al PSB.



Approfondimenti

Le tecniche di composizione salma influiscono sulla sua scheletrizzazione?

di Carlo Ballotta

Il regolamento statale in vigore concede solo alcuni accenni all'imbalsamazione (art. 46 D.P.R. n. 285/90), senza indicare modalità e tempi per una corretta procedura d'attuazione.

Il legislatore si è invece concentrato principalmente sull'unico trattamento conservativo, su larga scala anche se di natura palliativa (o presunta tale!), specificamente contemplato dalle norme sanitarie di polizia mortuaria: ossia la siringazione del cadavere con 500 c.c. di formalina.

Questa potentissima sostanza periossidante, scoperta alla fine del XIX secolo, è in grado di arrestare, per un lungo periodo, i processi degenerativi dei tessuti.

Il suo abbondante utilizzo, specie tempo addietro, è stato al centro di un intenso e controverso dibattito negli ultimi anni.

Alcune voci, piuttosto critiche, la ritengono responsabile di numerosi casi di mancata mineralizzazione delle salme. Gli esperti di cosmesi funeraria, d'altra parte le imputano un eccessivo irrigidimento della cute che snaturerebbe i tratti somatici.

Le associazioni sindacali, invece, alla luce della nuova disciplina in merito alla sicurezza sul posto di lavoro, lamentano il rischio continuo per i lavoratori, siano essi necrofori o addetti alle camere ardenti, che sono a diretto contatto con un composto tossico ad alto potere cancerogeno (in certe situazioni).

L'iniezione viene praticata, con una sonda monouso, nella cavità addominale.

La siringa è precaricata con una certa pressione, così da poter vincere la resistenza del cadavere, dovuta alla rigidità mortale

Viscere e parti molli, in effetti, sono le componenti dell'organismo più soggette ai fenomeni putrefattivi. Non a caso, il primo segno evidente e certo della decomposizione è la comparsa, all'altezza del fegato, di un'estesa chiazza dalla tonalità verdastra.

Questa disposizione normativa mira massimamente a preservare l'igiene degli ambienti in cui i cadaveri transitano o sostano, mentre si rivela insufficiente per garantire una decorosa presentazione estetica della

salma, soprattutto durante l'intenso momento della veglia funebre.

Se il decesso è avvenuto in ambiente domestico difficilmente vi sarà la possibilità di riporre, prima della definitiva chiusura del feretro, le spoglie nelle moderne celle frigorifere.

Una simile soluzione sarebbe in grado di stabilizzare, grazie alla bassa temperatura, le trasformazioni post-mortali che imprimono alla decomposizione un andamento convulso.

Sovvertire le prospettive ogni tanto può essere utile, per valutare i problemi da una diversa angolazione, così da avere uno spettro di possibili rimedi il più ampio possibile.

Ebbene il vero dramma per il modello a rotazione e poi ad accumulo del cimitero italiano è che i corpi non si scheletrizzano in modi e soprattutto in tempi certi, per una ragionevole pianificazione degli spazi sepolcrali, anche da qui ad un futuro prossimo, siccome essi – è notorio – non sono dilatabili all'infinito.

Certo: la diretta cremazione (specie dei resti mortali) sta sollevando i colleghi gestori degli impianti cimiteriali da situazioni di pesante sofferenza, per mancanza di nuovi tumuli (loculi singoli, cripte edicole tombali...), ma la difficoltà persiste e la percentuale degli indecomposti dopo il periodo legale di sepoltura continua ad esser pericolosamente alta.

Anche le più rassicuranti esumazioni ordinarie (in cui l'esito dovrebbe esser pressoché scontato) si ravvisano pesanti anomalie.

Non è questa la sede per una trattazione medico-legale di una questione troppo complessa per esser davvero affrontata in poche righe, ma s'impongono alcune riflessioni d'insieme.

Da una personale esperienza, se si vuole del tutto empirica, si ritiene non fuori luogo questa piccola provocazione: anche nell'inumazione i morti faticano a decomporci perché preparati e "vestiti" troppo bene.

Non ci si riferisce tanto alla qualità del vestiario funebre (fibre non sempre naturali e facilmente biodegradabili) o alla semplice cosmesi, quanto proprio alle



tecniche di toelettatura mortuaria e preparazione della salma.

In primis occorrerebbe chiarezza sulla puntura antiputrefattiva, ad avviso di chi Vi scrive proprio da evitare, abolire ed abrogare perché le zone dell'addome in cui essa è praticata tendono spontaneamente ed in modo impressionante all'auto-conservazione.

Non è raro all'apertura della fossa rinvenire cadaveri ancora parzialmente incorrotti proprio in quelle regioni del corpo.

Come dimostrato già in altra letteratura settoriale, sempre reperibile su funerali.org, la verifica sullo stato di mineralizzazione in una salma parte proprio dal bacino, se le ossa sono ben visibili e sciolte le une dalle altre si procede con una relativa facilità e sicurezza alla raccolta delle stesse.

Spesso, però, spesso accade l'esatto contrario (= salma non scheletrizzata), perché proprio queste zone sono state "trattate" con sistemi di contenimento prettamente "meccanici" (assorbenti, pannoloni) tale da renderle impermeabili, in funzione del tempo necessario allo svolgimento in tutta tranquillità della veglia funebre, quando il de cuius è esposto a cassa aperta.

Negli scorsi decenni, quando erano i famigliari ad occuparsi gelosamente della toelettatura mortuaria, si ricorreva ad alcuni rudimentali espedienti come, ad esempio, avvolgere strettamente l'addome ed il basso ventre con fasce per contenere eventuali perdite d'umori.

Spesso il defunto veniva ricoperto con vari strati d'indumenti intimi.

Una prova di questa consuetudine è evidente durante le estumulazioni, dove assai sovente si rinvencono resti inconsunti.

In diverse occasioni gli affossatori, all'apertura delle casse metalliche, scoprono salme abbigliate con diversi capi di biancheria, accuratamente sovrapposti.

Concentriamoci ancora sulle esumazioni ordinarie.

Esse vengono ormai svolte ben oltre il turno decennale di rotazione in campo di terra, un po' per razionalizzare le operazioni massive, un po' – invero – perché nelle quadre di interro lo spazio abbonda, difatti i costumi funebri degli Italiani stanno volgendo rapidamente verso altre pratiche, cremazione in primis, lasciando così "sguarnite" aree e superfici adibite alla realizzazione di quelle singole fosse, previste come fabbisogno minimo e necessario per la ciclica attività cimiteriale.

Altro punto dolente, spesso foriero di dissidi e dissapori tra la direzione degli obitori/depositi d'osservazione e quella dei cimiteri è la presenza in alcuni feretri inumati non tanto della cassa metallica quanto del body bag in

cui la salma è stata trasportata ipoteticamente immaginiamo un recupero sulla scena di un sinistro stradale o altro accidente cruento in luogo pubblico.

Nei casi contemplati dal D.P.R. n. 285/1990 come frangenti così estremi (decapitazione e maciullamento, avanzato stato di decomposizione) da render superfluo il periodo di osservazione e, di conseguenza impossibile l'esposizione estetica della salma a cassa aperta (le ragioni sono facilmente intuibili) i corpi (o quanto ne residui), spesso in osservazione presso i locali deputati ai riscontri tanatologici (istituto di medicina legale, ad es.) vengono sommariamente ricomposti in un sacco da recupero salme (per sua natura impermeabile) e poi chiusi nel feretro debitamente confezionato, in rapporto a trasporto e tipologia di sepoltura prescelta.

Questi cadaveri avvolti strettamente in un involucro flessibile, ma ermetico dove umori organici e gas putrefattivi resteranno imprigionati per sempre, sono soggetti facilmente a processi di tipo trasformativo conservativo, ovvero destinati a non decomporsi mai, anche se a contatto con la nuda terra.

Solita criticità dell'art. 75 comma 2 D.P.R. 285/1990, quando il legislatore prescrive nell'inumazione di neutralizzare, prima dell'effettivo interro, ogni (detto molto genericamente) contenitore diverso dalla sola cassa lignea.

Anni fa si sarebbe trattato di aprire squarci e tagli lungo almeno il coperchio di lamiera del feretro.

Già in piena emergenza CoVid-19 il Dicastero della Salute, con apposita risoluzione chiari il proprio pensiero sull'inopportunità di procedere alla manomissione del feretro, quanto meno per determinate tipologie di defunti positivi a morbo infettivo-diffusivo.

Qui, invece, il problema si complicherebbe ulteriormente, quindi si procrastina lo scabroso intervento a quando per forza si dovrà dischiudere la tomba, dopo il periodo legale di sepoltura.

Nella tumultuazione l'esito del disseppellimento è quasi sicuramente un resto mortale, per la nota inibizione dell'altrimenti naturale degradarsi della materia organica, dovuta al micro-ambiente assolutamente sfavorevole che si crea entro feretro e sepolcro, perché appunto entrambi stagni.

Stessa difficoltà si ravvisa anche in cadaveri inumati da dieci anni ed oltre, quando, purtroppo per cause di forza maggiore, lo spirito della Legge (ossia immettere nei campi di terra solo sostanze e materiali facilmente decomponibili) non possa esser debitamente osservato.



Approfondimenti

Funzioni dello stato civile e funzioni comunali

di Sereno Scolaro

In alcune occasioni viene posta la questione del riparto di competenze tra funzioni proprie del servizio dello stato civile od attribuite a questo, da un lato e dall'altro, proprie del comune.

La questione può essere riconducibile al riparto di funzioni derivante dall'applicazione (per il servizio dello stato civile) dell'art. 14 T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., oppure (per le seconde) dell'immediatamente precedente art. 13 ⁽¹⁾.

Il fatto di sollevare una tale questione discende, spesso, dall'esigenza di avere chiarezza sulle competenze, incluse quelle che possono interessare questo o quell'ufficio in cui sia articolata l'organizzazione del comune, ma, anche, in date situazioni al fatto che alcune funzioni comunali sono, o possono essere, oggetto di affidamento a soggetti terzi, a prescindere dalla natura di questi (e.g.: forme associative di cui al Titolo II, Capo V T.U.E.L. – Artt. 30-35), dato che tali affidamenti potrebbero avere quali destinatari, oltretutto alle forme associative anzidette, soggetti di diritto privato, sia partecipati (in house, partecipazioni totalitarie, partecipazioni miste), sia non partecipati.

Prima di entrare nel merito, pare opportuno osservare, almeno per notizia, come il sopra citato art. 14

T.U.E.L. presenti un comma 3 (che si riporta: “3. – *Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.*”) che non ha trovato attuazione – almeno per l'aspetto relativo alle risorse necessarie – quando, con la L. 30 marzo 2001, n. 130 vi sono state attribuzioni (affidamenti) di competenze “per servizi di competenza statale” alla figura dell'Ufficiale dello stato civile.

A questo punto, appare opportuno parlare delle singole funzioni, valutandone il contesto in cui sono normate.

A = Autorizzazioni alla **A-1** inumazione, **A-2** tumulazione, **A-3** cremazione.

Va fatto notare che si abbiano qui tre differenti tipologie di oggetti delle autorizzazioni, anche se, vigente il R. D. 9 luglio 1939, n. 1238 ⁽²⁾ il suo art. 141 (tuttora richiamato, per ragioni temporali, dall'art. 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.-m.) usava la terminologia di “sepolcra” (di cui al termine, ormai obsoleto ed erroneo di “permesso di seppellimento”, che per altro alcuni ancora indebitamente utilizzano), senza distinguere tra le due pratiche

⁽¹⁾ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Art. 13 (Funzioni)

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. = 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati,

attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

⁽²⁾ Per quanto rimanga tuttora vigente del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 si fa rinvio all'art. 109, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., norma rimasta non influenzata dall'inserimento dell'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC) in ANPR, in attuazione dell'art. 62, comma 2-bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e del D. M. (Interno) 18 ottobre 2022.



funerarie, distinzione introdotta dall'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.

Il fattore della distinzione (o, meglio, presa d'atto delle differenze) tra le pratiche funerarie si è avuta solo a partire dall'art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., dove, ai fini del dimensionamento superficiale dell'aera costituente il fabbisogno cimiteriale, si tenevano in considerazione il numero "delle inumazioni nell'ultimo decennio", mentre in precedenza si assumevano a riferimento i "dati statistici" (implicitamente, dei defunti) dell'ultimo decennio, indipendentemente dalle pratiche funerarie cui fosse stato fatto ricorso.

L'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. è importante ai fini che si vogliono esaminare, dato che esso, ai commi 1 e 2, attiene alle autorizzazioni **A-1** inumazione o **A-2** tumulazione distinguendole e prevedendo, per entrambe, la competenza dell'Ufficiale dello stato civile, mentre il comma 3 è riservato all'autorizzazione alla **A-3** cremazione, facendo rinvio all'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., la quale, come già in precedenza, attribuiva/attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione al sindaco.

Non si entra nella criptica (e fuorviante) considerazione, da taluni a volte fatta, che il sindaco è (anche) Ufficiale dello stato civile, dal momento che le norme hanno sempre fatto distinzione tra queste due figure, anzi (rispetto alla figura dell'Ufficiale dello stato civile) l'art. 1, comma 3, 2° periodo D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., pone limitazioni a determinate posizioni di persone delegabili alle funzioni di Ufficiale dello stato civile, oltretutto ponendosi in contrapposizione alla precedente disposizione dell'art. 1, comma 4 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Ne consegue che le autorizzazioni **A-1** (inumazione) ed **A-2** (tumulazione) rientrano nella sfera di attività del servizio dello stato civile in senso proprio, mentre per l'autorizzazione **A-3** la situazione è, o può superficialmente apparire differente, aspetti cui si rinvia infra alle considerazioni in C (cremazione).

Tuttavia, questa differenziazione tra pratiche funerarie viene meno quando si consideri il disposto del successivo art. 75 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. relativo all'inumazione, tumulazione o cremazione che siano, eventualmente, avvenute senza la prescritta autorizzazione (quale che sia il soggetto funzionalmente competente).

B = Dal momento che per l'effettuazione della pratica funeraria – caso per caso richiesta – il cadavere necessita di essere trasportato dal luogo di decesso o, se lo si ignori (art. 72, comma 1 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.), di deposizione, e fatta salva l'eventualità considerata, in termini di potestà dispositiva presente nella parte finale dell'art. 76 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., al luogo in cui debba effettuarsi la pratica funeraria richiesta – cimitero o impianto di cremazione, a propria volta all'interno di cimitero (art. 78, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), quale essa sia ed indipendentemente che questo luogo sia nel medesimo di comune quale competente alla formazione dell'atto di morte, come prima cosa va osservato il fatto che il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m. non intervenga minimamente attorno a questo necessario trasporto, in quanto materia regolata dagli artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. La cosa porta a dover richiamare quelle "funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità," che costituiscono il contenuto oggettivo dell'art. 13 T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.

Semmai, le appena richiamate disposizioni degli artt. 23 e ss. D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. si prestano a dover considerare come la competenza soggettiva (sindaco) "soffra", al pari di numerose altre disposizioni presenti nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., della successiva evoluzione normativa intervenuta in materia di esercizio delle funzioni comunali, dovendosi richiamare, dapprima la L. 8 giugno 1990, n. 142 e, successivamente, il T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.

In questo contesto normativo, le funzioni del sindaco sono date dagli artt. 50 e 54, mentre all'art. 107 sono definite le funzioni e responsabilità della dirigenza, anche con l'espressa attribuzione di funzioni (comma 3), avendo sempre presente altresì il comma 5, per il quale: "5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54".



Si tratta di disposizioni che sollevano l'esigenza di una valutazione delle singole disposizioni presenti nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. ai fini di individuare quali persistano nella competenza sindacale e quali spettino alle figure dirigenti, ricordando, all'occorrenza, la disposizione dell'art. 109, comma 2 T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.

C = Come primissima cosa, merita di ricordarsi come l'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (così come norme corrispondenti previgenti) attribuisce la competenza ad autorizzare la cremazione alla figura del sindaco (Cfr.: supra, B, considerazioni finali), senza citare l'Ufficiale dello stato civile, figura emersa con la L. 30 marzo 2001, n. 130.

Infatti, con detta legge, all'art. 3, comma 1, lett. a) l'autorizzazione alla cremazione è attribuita all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso (altrettanto alla successiva lett. g), anche se qui senza una specificazione della competenza territoriale, cosa che ha indotto alcuni a considerare la competenza territoriale come applicabile anche in tale fattispecie, mentre altri, avendo presente anche l'art. 3, comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, hanno adottato linee interpretative di maggiore raziocinio. Ne discende che dal 4 maggio 2001, l'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., almeno per l'aspetto dell'attribuzione della competenza al sindaco per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, va considerato come modificato (anche sulla considerazione che la legge, norma primaria, prevale sul regolamento (norma secondaria)) nel senso che la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello stato civile.

D = Una volta autorizzata la cremazione, vanno prese in considerazione le diverse prospettive circa le destinazioni delle ceneri che ne risultano. Per inciso, anche in questo caso, a seconda della "destinazione", si pongono questioni per altre autorizzazioni, quali quelle per il trasporto dell'urna cineraria, necessaria quale sia la "destinazione" scelta, quanto meno per il tratto dall'impianto di cremazione alla "destinazione" finale, cosa che vale anche quando questa sia quella della dispersione nelle aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero, quando questo coincida con quello al cui interno sia allocato l'impianto di cremazione utilizzato (l'art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n.

130 inizia con: "fermo l'obbligo di sigillare l'urna, ...").

Ecco che accanto all'autorizzazione alla cremazione (Cfr.: supra, C), emergono altre tipologie di autorizzazioni, autonome avendo differente oggetto, come l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, l'autorizzazione al loro trasporto alla "destinazione finale", per quest'ultima richiamando lo stesso art. 3, comma 1, lett. f) L. 30 maggio 2001, n. 130 (che, nella sostanza, fa ricordare l'art. 36, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).

Importante osservare che queste ulteriori autorizzazioni hanno autonomia e non possono essere considerate come l'una ricompresa in altra, cosa che non pregiudica la possibilità della loro contestualità, fermo restando il principio per cui ogni singolo "oggetto" di autorizzazione deve necessariamente trovare inequivoca enunciazione, ma anche che la contestualità richiede la sussistenza della medesima competenza (e.g.: nel caso dell'autorizzazione, con un unico decreto, considerata all'art. 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., non vi può essere contestualità, dato che l'Ufficiale dello stato civile, competente per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione (e, quando possibile, anche alla dispersione delle ceneri), non ha alcuna competenza a rilasciare autorizzazioni al trasporto).

Tra l'altro, in materia di autorizzazione alla dispersione delle ceneri, occorre ricordare come questa sia attribuita all'Ufficiale dello stato civile dall'art. 2 L. 30 marzo 2001, n. 130, con cui sono stati aggiunti 2 commi all'art. 411 C.P.

Per altro, queste integrazioni alla norma penale hanno lasciato aperta la questione della competenza territoriale, pur avendo definito chiaramente quella funzionale, cosa che ha già dato adito a pronunce della giustizia amministrativa, tra l'altro in un caso in cui il decesso era avvenuto in una data città, di data regione, e la dispersione delle ceneri era intesa avvenire in altra città di tutt'altra regione (T.A.R. Toscana, Sez. 2^a, 4 dicembre 2009, n. 2583).

Va considerato come la diversità di regione potrebbe essere non particolarmente rilevante (dal momento che eventuali regolazioni dell'istituto della dispersione delle ceneri attengono alla materia dell'ordinamento civile, si hanno seri dubbi se possa individuarsi la sussistenza di una qualche competenza legislativa regionale concorrente, avendosi presente l'art. 117, comma 2, lett. l) Cost., aspetto che



sembra nessuno rilevi, tante sono le norme regionali intervenute), mentre la diversità tra comune di decesso, comune di cremazione, comune di intesa dispersione delle ceneri appare un fenomeno largamente probabile, se non anche, forse, maggioritario. **E** = Tra le possibili “destinazioni” delle ceneri vi sono (il riferimento è all’art. 3, comma 1, lett. e) L. 30 marzo 2001, n. 130, citata per il suo incipit, nel rispetto della volontà espressa dal defunto (da tenere sempre presente), alternativamente, **E-1** la tumulazione, **E-2** l’interramento o **E-3** l’affidamento ai familiari.

Attorno allo **E-2** interrimento, è aperta la questione se questa “destinazione” abbia natura “conservativa” oppure quella “dispersiva”, magari argomentandosi per la possibilità di seguire l’una o l’altra delle opzioni “nel rispetto della volontà del defunto”, dove la tesi “conservativa” si fonda sul fatto che la disposizione parla di “modalità di conservazione”, mentre la tesi opposta sull’argomento per cui l’uso di questo termine sia dovuto unicamente all’esigenza di distinguerla dalla “dispersione” quale regolata dalla precedente lett. c).

Anche per questa tipologia di “destinazioni” delle ceneri, è opportuno astenersi da ogni considerazione che coinvolga norme regionali, in relazione a quanto osservato attorno alla portata oggettiva dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.

Per quanto riguarda **E-3** l’affidamento ai familiari dell’urna cineraria, sempre nel contesto del riparto di competenze tra funzioni dell’Ufficiale dello stato civile (che non significa sempre del “servizio dello stato civile”!) e funzioni comunali, a prima vista sembrerebbe istituto che non presenta elementi espliciti per collocarlo all’interno delle titolarità dell’art. 13 oppure dell’art. 14 T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.

In realtà, questa indicazione (.... a prima vista ...) trova una soluzione sufficientemente argomentabile nel fatto che la citata lett. e) che l’enumera, prevede (come visto) che si tratti di “destinazioni” delle ceneri tra loro alternative (... alternativamente ...), cosa che consente di poter sostenere che queste tre alternative non possano che venire affrontate con la medesima impostazione.

A questo punto, ponendo la domanda se l’autorizzazione alla tumulazione delle ceneri (non del feretro!), oppure l’interramento (che alla fin fine è un’inumazione, quale ne sia la natura) delle ceneri

(non del feretro!) rientri tra le funzioni comunali, oppure tra le funzioni dell’Ufficiale dello stato civile, non può che conseguire che rientri tra le funzioni comunali e non tra le seconde: a questa affermazione potrebbe contrastarsi con un improvvido richiamo all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.: improvvido per il fatto che quest’ultima disposizione riguarda i cadaveri, non le ceneri.

Anzi, il fatto che l’art. 74, comma 3 sottragga la cremazione dalle titolarità delle altre 2 pratiche funerarie (inumazione, oppure tumulazione), prova che, una volta autorizzata la cremazione (ed eseguita) non si ha più una tumulazione, un’inumazione di cadavere.

È radicalmente mutato l’oggetto della “destinazione”. Per questo, non rimane che collocare l’atto con cui si dispone per l’affidamento dell’urna ai familiari all’interno di quelle “funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,”.

Operate queste valutazioni, è ormai possibile prendere in considerazione anche un ulteriore aspetto, cioè la possibilità, l’ammissibilità di operare in sede locale scelte specifiche in termini di gestione del servizio cimiteriale e di cremazione, avendo presente come le funzioni attribuite alla figura dell’Ufficiale dello stato civile trovino una precisa regolazione, in termini di legittimazione, nell’art. 1, commi 2 e 3 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, dove il primo qualifica chi per legge sia (sia, non svolga) Ufficiale dello stato civile, mentre il secondo regoli, nel primo periodo, quali posizioni possano essere delegate e, nel secondo periodo, le limitazioni, precisandone le tipologie di atti, che possono essere delegabili a figure onorarie (cioè, diverse dai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale).

Da questo si ricava che le funzioni di Ufficiale dello stato civile non siano delegabili, se non nei limiti dalla norma qui citata e, quindi, non delegabili a soggetti che non abbiano uno specifico rapporto col comune, debitamente qualificato (se per il personale dipendente – aggiungendovi anche il segretario comunale – non occorra spendere molte parole, per



figure onorarie (consigliere comunale) non è sufficiente la posizione di funzionario onorario, ma è richiesto qualche cosa d'altro, l'esercizio di funzioni nei quartieri/frazioni, esercizio che richiede una delega "interna" promanante dal sindaco).

Diverse le considerazioni che possono farsi per l'espletamento delle funzioni amministrative rientranti nell'art. 13 T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., per le quali i comuni hanno ampia possibilità di individuare modalità operative e di regolarle, sia in attuazione dell'autonomia loro riconosciuta dall'art. 5 Cost. sia delle disposizioni del più volte sopra citato T.U.E.L., non solo prevede forme associative (si veda, incidentalmente, il comma 2

dell'art. 13 T.U.E.L.) ma anche la Parte I, Titolo V "Servizi e interventi pubblici locali, che specificatamente prevede possibilità abbastanza estese per la gestione dei servizi pubblici locali, dove la scelta di una data forma di gestione e, a valle, la "regolazione" del rapporto intercorrente tra il comune, titolare della funzione (o del servizio, ecc.), e il soggetto eventualmente affidatario trova fonte nell'atto di affidamento e nel contratto di servizio.

Si tratta di aspetti rispetto ai quali i comuni sanno come muoversi, al fine di assicurare al meglio la rispondenza dei servizi ai bisogni e necessità della popolazione e del territorio, intesi quali "comunità locali".

La scelta cimiteriale che rispetta l'ambiente



LASTRE

Lastra di chiusura loculi
in fibra di cemento

Dimensioni: mm 800x800x8
Disponibile in diverse misure



KIT PER LOCULI AERATI

THANOS FUNGEL
prodotto enzimatico in polvere
Per il trattamento, la neutralizzazione e
a deodorizzazione dei liquami cadaverici



Filtro

per il trattamento dei gas

Omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049



Vaschetta SOTTOVAS
per la raccolta dei liquami
Dimensioni: cm 210x63,5x5,5h

CONTATTI

info@argema.net
333-2704333

tutto il catalogo su www.argema.net

Cultura

La resurrezione animale: dalla tigre della Tasmania estinta ai pets di famiglia perduti

di Manuela Pirani

Per secoli la possibilità che organismi estinti potessero essere riportati in vita è parsa come pura utopia. Ma oggi recenti ricerche condotte in materia di RNA sembrano rendere possibili scenari prima solo lontanamente pensabili e la clonazione di specie animali estinte rappresenta una delle frontiere più affascinanti e controverse della biotecnologia moderna. Questo processo, noto anche come de-estinzione, mira a riportare in vita animali che si sono estinti a causa di cambiamenti climatici, attività umane o altre cause naturali.

Il laboratorio di Scienze della vita dell'Università di Stoccolma e il Centro di Paleogenetica, con la collaborazione del museo dell'Università Artica della Norvegia, il laboratorio di Scienza per la vita dell'Università di Lund, il museo svedese di Storia naturale, l'Istituto Karolinska, ed altri centri operanti nel settore sarebbero riusciti ad isolare ed elaborare l'RNA di un animale estinto, la tigre della Tasmania, una specie animale scomparsa negli anni Trenta del secolo scorso, a causa dell'uomo.

Nello specifico, alcuni campioni di un esemplare essiccato sono stati prelevati dai resti dell'animale, conservato da 130 anni nella struttura del Museo svedese di Storia naturale, tra l'altro a temperatura ambiente. I resti preservati in congelatore garantiscono, infatti, una migliore conservazione dei tessuti da sequenziare.

I ricercatori hanno isolato e sequenziato l'insieme degli RNA – il cosiddetto “trascrittoma” – riconducibili ad uno specifico genoma – della pelle e dello scheletro, per arrivare a ricostruire i microRNA, nonché, addirittura, i geni mancanti dell'RNA ribosomiale.

*Tigre della Tasmania*

Un altro degli esempi più noti di questo processo è stato il tentativo di clonare il mammut lanoso, utilizzando elefanti asiatici come madri surrogate. Sebbene nessun mammut clonato sia ancora nato, i progressi nella tecnologia del DNA e nelle tecniche di clonazione si stanno avvicinando sempre di più a questo obiettivo.

Uno dei primi successi nella clonazione di specie estinte è stato invece lo stambecco dei Pirenei, o bucardo, estinto nel 2000. Nel 2003, scienziati spagnoli sono riusciti a clonare un esemplare di questa specie



che, però, è sopravvissuto solo per pochi minuti a causa di difetti polmonari.

Questo caso ha dimostrato che la clonazione di specie estinte è tecnicamente possibile, ma presenta ancora molte sfide.

Un altro progetto ambizioso è quello del dodo, un uccello non volatore estinto nel XVII secolo.

Anche in questo caso, gli scienziati stanno cercando di sequenziare il DNA del dodo da resti museali e di utilizzare piccioni come madri surrogate.

Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, ma rappresenta comunque una speranza per la de-estinzione di altre specie di uccelli.

La clonazione di specie estinte ha comunque sollevato numerose critiche, per il rischio che gli habitat naturali di queste specie siano cambiati troppo per poterle reintegrare con successo.

D'altro canto, i sostenitori della de-estinzione ritengono che riportare in vita specie estinte possa contribuire a ripristinare ecosistemi danneggiati e a correggere gli errori del passato umano.

Ad esempio, la reintroduzione del mammut lanoso potrebbe aiutare a rallentare il riscaldamento globale, poiché questi animali riuscirebbero a contribuire al mantenimento del permafrost siberiano.

In conclusione, la clonazione di specie animali estinte è un campo in rapida evoluzione che combina biotecnologia avanzata, etica e conservazione ambientale.

Sebbene ci siano ancora molte sfide da superare, i progressi scientifici continuano a offrire nuove possibilità.

La de-estinzione non è solo una finestra sul passato, solo apparentemente “deceduto”, ma potrebbe anche rappresentare una chiave per il futuro della biodiversità del nostro pianeta.

The Mirror ha recentemente approfondito un altro aspetto della clonazione: il tentativo di riportare in vita un animale domestico, la cui morte provoca dolore e sofferenza, lasciando spesso un vuoto incolmabile.

La clonazione è iniziata con esperimenti su animali come rane e topi, ma la svolta significativa è avvenuta con la pecora Dolly, il primo mammifero clonato con successo da una cellula somatica adulta, utilizzando la tecnica del trasferimento nucleare di cellule somatiche.

Questo successo ha poi aperto la strada alla clonazione di altri animali, inclusi cani e gatti.

E, in un recente articolo, The Mirror ha presentato il servizio che viene oggi offerto da una delle prime banche di tessuti animali, affermatasi nel 2018 nel Regno Unito.

La Gemini Genetics in collaborazione con l'azienda leader nella clonazione di animali domestici – la Via-Gen Pets & Equine – è arrivata ad offrire servizi di conservazione di tessuti/cellule animali con scopi di banca genetica, traducendoli nella clonazione di cani, gatti e cavalli, da animali deceduti.

Il processo ideato consente di creare una copia geneticamente identica dell'animale defunto, cosicché i proprietari sentono di ritrovare un pet, recante intatta l'eredità genetica del precedente.

La scienza potrà così garantire un futuro, in cui l'addio ai compagni animali non sarebbe più dolorosamente definitivo, poiché una clonazione – su specifica richiesta – parrebbe riportare in vita gli amati amici a quattro zampe defunti.



La responsabile di laboratorio della Gemini Genetics, che ha sede nello Shropshire – Regno Unito, ha sottolineato come questo tipo di servizio di clonazione offra la possibilità di mantenere vivo un legame unico ed insostituibile con l'animale domestico perduto, ritrovando accanto a sé una creatura in possesso del patrimonio genetico del proprio amico perduto.

Nella pratica, entro cinque giorni dal decesso dell'animale, veterinari specializzati operano un prelievo di campioni di tessuto, che vengono immediatamente inviati alla Gemini Genetics.



Il laboratorio estrae il DNA dalle cellule e lo conserva criogenicamente in azoto liquido, in modo da renderlo pronto per essere poi opportunamente utilizzato nel processo di clonazione.

Successivamente, con la tecnica del trasferimento nucleare di cellule somatiche (SCNT), si utilizza il Dna dell'animale per inserirlo in una cellula uovo donatrice da cui è stato rimosso il nucleo.

Ed è proprio questa cellula uovo, con il suo nuovo Dna, che inizia a dividersi, formando infine un embrione clonato successivamente impiantato in una madre surrogata.

Il costo del servizio offerto, proprio per le competenze scientifiche avanzate e le tecnologie all'avanguardia che richiede, risulta particolarmente elevato: parte dai 45.000 euro per la clonazione di un gatto, per arrivare ai 70.000 euro per un cane.

In realtà non si tratta esattamente di riportare in vita lo stesso animale.

Una persona, affidatasi a Gemini Genetics per clonare il suo nuovo gatto dal Dna del suo defunto micio, ha sottolineato come l'attuale gatto non sia esattamente come il vecchio.

Ha lo stesso aspetto, lo stesso colore del pelo, gli stessi occhi, ma è un animale a sé stante, con la sua personalità e il suo carattere.

Quindi, la clonazione non è esattamente una resurrezione tout court, che riporta in vita il passato, ma è solo un nuovo step che collega un legame attuale ad una storia già vissuta.

Restano ancora intatti anche gli interrogativi etici e morali, che fin da subito hanno accompagnato l'idea della clonazione.

Per una parte dell'opinione comune la clonazione è vista come "giocare a fare Dio".

Oltre alle aspettative che possono nutrire i proprietari nei confronti di un clone, ci si interroga anche sulle implicazioni connesse al benessere degli animali coinvolti nel processo.

La stessa responsabile di laboratorio della Gemini Genetics ha sottolineato quanto sia fondamentale che le persone comprendano che un clone non è una copia carbone dell'animale originale.

Al contrario, è un nuovo individuo, con il suo nuovo percorso di vita.

Ciò che la clonazione può offrire è la possibilità di continuare un affetto speciale, con questa particolare forma di conforto, che non può in alcun modo cancellare il dolore della perdita.

La clonazione di animali domestici ha poi sollevato nell'ambito del mondo scientifico anche altre questioni più squisitamente etiche.

Alcuni studiosi sostengono infatti che la clonazione rechi con sé potenziali problemi di benessere animale, in termini di problemi di salute per i cloni.

Fra i principali rischi:

- problemi di sviluppo, con anomalie nello sviluppo embrionale, che possono tradursi in malformazioni o in una crescita anomala;
- invecchiamento precoce, rispetto agli animali non clonati. La stessa pecora Dolly aveva poi sviluppato un'artrite in un'età relativamente giovane;
- problemi immunitari, dovuti ad un sistema immunitario meno efficiente, che rende i cloni più suscettibili a infezioni e malattie;
- complicazioni alla nascita, durante la gravidanza e il parto, sia per la madre surrogata che per il clone;
- malattie genetiche: poiché i cloni sono geneticamente identici all'animale donatore, possono ereditare le stesse predisposizioni genetiche a determinate malattie.

Per tutti questi motivi la clonazione per la "resurrezione" degli animali domestici resta una tecnologia affascinante per i proprietari di pets.

E la sua evoluzione scientifica rappresenta un passo avanti significativo nella biotecnologia, anche se questo richiederà però una sempre più attenta riflessione ed una precisa e correlata regolamentazione





euroact
WEB EDITORE